



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 giugno 2009 (14.08)
(OR. en)**

11480/09

**PROCIV 101
POLGEN 108
CAB 24
ENV 472
SAN 178
TRANS 265
CODUN 18
CONOP 42
CHIMIE 55
COPEN 124
DROIPEN 54
CRIMORG 108
JAI 431
ATO 71
RECH 216
RELEX 617
COTER 74
PHARM 1
PESTICIDE 2
VISA 210
ENFOCUSTOM 67
ENFOPOL 186
IND 78
AGRI 287
AGRILEG 117
VETER 20
DENLEG 53**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 26 giugno 2009

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare nell'Unione europea – Piano d'azione CBRN dell'UE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2009) 273 definitivo.

All.: COM(2009) 273 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.6.2009
COM(2009) 273 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sul rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare nell'Unione
europea – Piano d'azione CBRN dell'UE**

(Testo rilevante a fini del SEE)

{SEC(2009) 790}
{SEC(2009) 791}
{SEC(2009) 874}

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sul rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare nell'Unione europea – Piano d'azione CBRN dell'UE

(Testo rilevante a fini del SEE)

1. Introduzione

Negli ultimi dieci, quindici anni la minaccia che un gruppo terroristico possa procurarsi materiali chimici, biologici, radiologici o nucleari (CBRN) ha indotto i governi e le organizzazioni internazionali ad adottare regolamentazioni¹ e programmi di vasta portata per difendere le popolazioni dai rischi correlati. Le preoccupazioni che tali programmi intendono affrontare sono state alimentate da una serie di casi ben documentati, che dimostrano l'interesse di certi gruppi terroristici a procurarsi tali materiali. Benché, fortunatamente, il numero di incidenti provocati da tali materiali sia stato esiguo, si ritiene comunemente che l'entità dei possibili rischi renda in ogni caso indispensabile un'azione coordinata in termini di prevenzione, rilevamento e reazione.

Benché molti esperti siano concordi nell'affermare che è estremamente difficile per i terroristi impiegare e sviluppare "con successo" tali materiali nei loro attacchi, e che le probabilità che se ne verifichi uno sono quindi piuttosto basse, è chiaro che le autorità pubbliche non possono permettersi di ignorare queste minacce, date le conseguenze potenzialmente devastanti in termini di vite umane e le ripercussioni economiche. Gli esperti sono inoltre concordi nel ribadire la necessità di valutare attentamente la possibilità di attacchi CBRN anche su piccola scala, poiché i loro effetti psicologici, sanitari ed economici sulla popolazione sarebbero comunque considerevoli.

Ostacolare l'accesso delle organizzazioni terroristiche ai materiali CBRN è attualmente considerata una delle priorità fondamentali dell'Unione europea, come riconosciuto dalla strategia antiterrorismo dell'Unione europea, adottata dal Consiglio il 1° dicembre 2005, e dalla "Strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori", adottata dal Consiglio europeo del 12 dicembre 2003². Inoltre, il Consiglio GAI ha adottato nel 2007 specifiche conclusioni a favore di ulteriori azioni a livello UE relative alla sicurezza nel settore dei materiali CBRN.³

2. Definizioni

Non vi sono definizioni comunemente accettate di "materiali", "minacce" o "incidenti" CBRN. I documenti anteriori dell'UE in questo settore, ad esempio, si riferiscono semplicemente ad "incidenti" CBRN senza specificare di che cosa si tratti. Un'altra

¹ Come la risoluzione n. 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

² 15708/03 e SN 400/03, n. 68. Si veda anche *infra*, sezione 7.

³ 16589/07 del 17 dicembre 2007.

terminologia relativa ai materiali CBRN si riferisce agli attentati terroristici perpetrati usando mezzi non convenzionali, in opposizione ai mezzi più convenzionali che sono gli esplosivi e le armi. In ambito militare, la terminologia si riferisce principalmente all'uso di armi non convenzionali, o armi di distruzione di massa.

Ai fini della presente comunicazione è tuttavia preferibile utilizzare una definizione piuttosto ampia di minaccia terroristica legata ai materiali CBRN, ossia: qualsiasi uso di sostanze e materiali chimici, biologici, radiologici o nucleari a fini terroristici. Un approccio che tenga conto di tutti i possibili modi in cui i terroristi possono utilizzare questi materiali è l'unico accettabile dal punto di vista della prevenzione e del rilevamento, poiché devono essere presi in considerazione tutti i rischi legati a tali materiali.

Se si considera nel presente contesto la preparazione e la risposta, è comunque inevitabile partire da un approccio multirischio poiché, indipendentemente dal fatto che l'incidente CBRN sia intenzionale o meno, di origine umana o meno, la risposta in termini di protezione civile e di sanità sarà probabilmente la stessa. Il pacchetto CBRN è quindi fundamentalmente basato su un approccio multirischio, ma con un forte accento sulle azioni volte a contrastare la minaccia terroristica, in particolare per quanto riguarda le misure preventive.

3. Recenti sviluppi nel settore CBRN a livello nazionale e UE

La politica CBRN delineata nella presente comunicazione si basa su varie misure portate avanti recentemente sia dagli Stati membri che a livello di Unione europea.

3.1. Misure nazionali

Per molti dei settori interessati dall'attuale pacchetto CBRN sono in primo luogo responsabili gli Stati membri. Spetta loro proteggere i cittadini dalle minacce CBRN con una serie di misure e con la cooperazione di varie autorità responsabili. Le autorità di contrasto, la protezione civile e i servizi sanitari nazionali saranno i primi a intervenire sul luogo di un eventuale incidente, e saranno loro a fornire ambulanze e ospedali e ad attuare le contromisure necessarie all'assistenza medica d'urgenza e alle cure successive. I servizi nazionali di indagine scientifica saranno inoltre chiamati a contribuire a determinare la causa dell'incidente e a identificarne gli autori, in caso di attacco intenzionale. In linea generale, molti degli Stati membri sono relativamente ben preparati ad affrontare una minaccia CBRN, e tutti hanno definito proprie soluzioni per affrontare le sfide poste dalle necessità in materia di coordinamento e di prevenzione, di rilevamento ed eventualmente di gestione di un incidente CBRN a livello nazionale.

3.2. Misure a livello UE

I primi passi per contrastare la minaccia CBRN a livello UE sono stati mossi col Consiglio europeo di Gand del 2001⁴, e sono stati seguiti dall'adozione, nel dicembre 2002, del "Programma inteso a migliorare la cooperazione nell'Unione europea per prevenire e limitare le conseguenze di minacce rappresentate dall'uso di mezzi chimici, biologici, radiologici o nucleari a fini terroristici"⁵. Tale programma è stato poi sostituito dal Programma di solidarietà dell'UE, del Consiglio e della Commissione, del 3 dicembre 2004, sulle

⁴ SN 4292/01 REV 2.

⁵ 14627/02.

conseguenze delle minacce e degli attacchi terroristici, che ampliava e rivedeva il Programma CBRN del 2002 in seguito agli attentati di Madrid dell'11 marzo 2004⁶. Gli elementi pertinenti del Programma di solidarietà sono stati inclusi nella strategia e nel piano d'azione globali per combattere il terrorismo, stabiliti nel 2005 dopo gli attentati di Londra.⁷

Come sopra indicato, le conclusioni del Consiglio GAI del 6 dicembre 2007 "sulla capacità di affrontare i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari e sulla preparazione contro gli attacchi biologici" forniscono la panoramica più recente a livello UE delle attività in corso. Il Consiglio GAI dichiara in tali conclusioni che: "Ritiene che occorra sviluppare ulteriormente politiche efficaci per affrontare i rischi di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN) (...)" e che "Invita la Commissione, nel quadro delle sue competenze, a proseguire i lavori nel settore CBRN di concerto con gli Stati membri e i soggetti interessati, evitando doppioni e basandosi sulle buone pratiche degli Stati membri (...)".

Per quanto riguarda la dimensione esterna, questo approccio operativo e interpilastri, che implica stretto coordinamento e cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, è riaffermato dall'attuazione della strategia ADM e degli strumenti comunitari come lo strumento per la stabilità, lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC) e lo strumento di assistenza pre-adesione (IPA)⁸.

3.3. Meccanismi di reazione dell'UE

Se la responsabilità della reazione agli incidenti CBRN incombe agli Stati membri, sono stati predisposti a livello UE validi strumenti e procedure di gestione delle crisi per aiutarli in situazioni che abbiano ripercussioni transfrontaliere. L'Unione europea ha rafforzato la sua capacità di garantire un approccio e un supporto coordinato fra gli Stati membri nel caso in cui si verifichi effettivamente un incidente molto grave. Tale cooperazione avviene attraverso il meccanismo comunitario di protezione civile⁹, la cui funzione principale è agevolare la cooperazione negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenze gravi che possano richiedere una reazione rapida. Attraverso il centro di informazione e monitoraggio (MIC), la Commissione sostiene attivamente la mobilitazione, il trasporto e il coordinamento del soccorso della protezione civile nei paesi colpiti da emergenze gravi.

Inoltre, i dispositivi di coordinamento di crisi (CCA) forniscono un approccio interpilastri per la gestione delle crisi e si applicano sia alle crisi esterne che a quelle interne all'UE. La Commissione partecipa a tali dispositivi attraverso il sistema di gestione delle crisi ARGUS che consente fra l'altro uno scambio immediato di informazioni tra i sistemi di allarme rapido della Commissione, come il sistema ECURIE per le emergenze radiologiche, il sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) per le malattie trasmissibili, il sistema RAS-BICHAT per le minacce biologiche e chimiche ed il centro di informazione e monitoraggio (MIC) per le questioni relative alla protezione civile. Svolge un ruolo importante nella risposta alle minacce d'ordine sanitario anche il Comitato di sicurezza sanitaria – in particolare in termini di preparazione alle crisi, esercitazioni relative a incidenti CBRN, e con la compilazione di un elenco di agenti patogeni e sostanze chimiche che costituiscono una minaccia a livello

⁶ 15480/04.

⁷ 14469/4/05, paragrafi 20 e 31.

⁸ Si veda anche la comunicazione intitolata "La sicurezza nucleare: una sfida internazionale", COM (2008) 312 definitivo del 25.5.2008, e la comunicazione relativa alla non proliferazione nucleare, COM (2009) 143 definitivo del 26.3.2009.

⁹ Decisione del Consiglio del 23 ottobre 2001 – rifusione con decisione 2007/779, GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9.

sanitario -, mentre il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) effettua valutazioni di rischio per le malattie trasmissibili e gli incidenti biologici.

4. Il piano d'azione CBRN dell'UE

4.1. Elaborazione del piano d'azione CBRN dell'UE – La task force CBRN

Per preparare una strategia d'azione nel settore CBRN, nel febbraio 2008 la Commissione ha istituito la task force CBRN. Una delle caratteristiche più salienti del lavoro di tale gruppo è stato il suo approccio pluridisciplinare e interservizi: i partecipanti rappresentano difatti numerose organizzazioni e autorità nazionali, da vari ministeri (come Interni, Giustizia, Difesa e Sanità) agli organismi nazionali preposti a reagire in caso di crisi, la difesa civile, le autorità competenti in materia di radioprotezione e altri servizi di primo intervento, così come gli istituti di indagine scientifica e le autorità per la sicurezza nucleare, nonché rappresentanti di organismi dell'UE, in particolare Europol ed Eurojust. Ciò dimostra il forte interesse delle molte parti interessate ad essere implicate nell'elaborazione di nuove misure a livello europeo.

La relazione finale della task force è stata pubblicata nel gennaio 2009 e contiene 264 raccomandazioni distinte, che confermano non solo l'ingente mole di lavoro ancora da realizzare, ma anche il forte consenso fra gli esperti quanto alle modalità migliori per affrontare i problemi esistenti. Il piano d'azione CBRN dell'UE si basa su tale relazione.

4.2. Obiettivo generale e misure centrali

L'obiettivo generale della nuova politica CBRN proposta è ridurre per i cittadini dell'UE la minaccia di incidenti CBRN, e i danni da essi derivanti, con un piano d'azione coerente, che fissi delle priorità e veda la partecipazione di tutte le parti interessate, compreso il settore industriale. Si provvederà a mantenere coerenza e complementarità con i rilevanti strumenti comunitari e della PESC, in particolare con lo strumento per la stabilità¹⁰, l'INSC e l'IPA, volti all'attenuazione dei rischi e alla preparazione in campo CBRN al di fuori dell'UE, così come con le pertinenti disposizioni del trattato Euratom e col diritto derivato.

L'obiettivo sarà realizzato riducendo al minimo la possibilità che si verifichino incidenti CBRN e limitandone le conseguenze nel caso in cui effettivamente avvengano, e concentrando quindi impegno e risorse su questi aspetti. Alcune delle misure centrali per il raggiungimento di tali obiettivi sono:

- applicare nell'Unione europea un approccio alla sicurezza CBRN basato sui rischi. Ciò comporta il ricorso a valutazioni dei rischi per determinare le priorità delle misure di sicurezza;
- assicurare che i materiali CBRN siano adeguatamente protetti e limitare il rischio che siano sottratte e destinate ad altri scopi;
- rafforzare lo scambio di informazioni fra gli Stati membri sulle questioni di sicurezza CBRN, per consentire una reazione più rapida in caso di minacce;
- migliorare lo sviluppo e l'uso di sistemi di rilevamento nell'UE;

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1717/2006, GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

- fornire ai servizi di intervento gli strumenti necessari per salvare vite umane e limitare i danni ai beni in caso di incidenti CBRN.

Gli obiettivi saranno realizzati attuando le 133 misure descritte nel piano d'azione CBRN dell'UE, che fa parte del presente pacchetto.

Il piano d'azione CBRN dell'UE non è uno strumento giuridico. Pertanto, conseguenze immediate per l'UE, sul piano giuridico e di bilancio, potrebbero scaturire solo da eventuali strumenti giuridici futuri di attuazione di tale piano, che sarebbero oggetto di una valutazione d'impatto preliminare che implicherebbe anche un'analisi delle ripercussioni sui settori economici e sulla ricerca e un controllo sistematico e rigoroso della compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.3. Principali settori di attività

Per la sicurezza CBRN, il piano d'azione prevede tre principali settori di attività

- prevenzione: impedire quanto più possibile l'accesso non autorizzato ai materiali CBRN;
- rilevamento: capacità di individuare i materiali CBRN per impedire o reagire a incidenti da essi causati;
- preparazione e reazione: capacità di reagire efficacemente ad incidenti provocati da materiali CBRN e di ripristinare al più presto una situazione di normalità.

Per questi tre settori di attività è prevista una serie di misure orizzontali ampiamente applicabili a tutto il lavoro nel campo CBRN.

4.4. Prevenzione

Le misure preventive costituiscono il perno del piano d'azione CBRN: in base ad efficaci processi di valutazione dei rischi, occorre che l'impegno si concentri su un numero limitato di punti deboli che si potrebbero prestare ad azioni dolose. Classificare per ordine di priorità i materiali CBRN altamente pericolosi in base a un'approfondita valutazione del rischio deve quindi essere una delle prime attività previste dal piano d'azione CBRN, e servirà anche come base per numerose altre misure aventi specificamente ad oggetto i materiali CBRN ad alto rischio.

Le azioni successive si concentreranno sui seguenti aspetti: sicurezza dei materiali e delle strutture CBRN; controllo dei materiali CBRN, sviluppo di una cultura dell'alta sicurezza fra il personale; migliore individuazione delle operazioni e dei comportamenti sospetti in relazione a materiali CBRN ad alto rischio; miglioramento della sicurezza del trasporto, dello scambio di informazioni e dei regimi di importazione e d'esportazione, e rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza dei materiali nucleari.

4.5. Rilevamento

La capacità di rilevamento è un complemento indispensabile della prevenzione. È inoltre fondamentale per garantire una reazione adeguata in caso di incidente CBRN, poiché consente di identificare quali materiali l'abbiano provocato. In un'Unione europea senza frontiere interne, dovrebbero essere installati e utilizzati sistemi di rilevamento sia alle frontiere esterne

che all'interno di ogni Stato membro. Un rilevamento corretto e immediato può salvare migliaia di vite e permette di disporre dei dati necessari per una reazione appropriata.

Per quanto riguarda l'utilizzo di apparecchiature di rilevamento dei materiali CBRN, gli sforzi a livello UE si concentreranno sui seguenti aspetti: elaborazione di norme minime in materia di rilevamento applicabili in tutta l'UE, introduzione di procedure di sperimentazione, test e certificazione per il rilevamento CBRN, e miglioramento dello scambio di buone prassi relativamente al rilevamento di materiali CBRN.

4.6. Preparazione e reazione

Occorre continuare a lavorare per rafforzare le misure esistenti, in particolare per quanto riguarda gli incidenti CBRN intenzionali. Specifica attenzione va accordata ai piani per le situazioni d'emergenza, al rafforzamento delle capacità di approntare contromisure, al miglioramento dei flussi di informazione, allo sviluppo di migliori strumenti di modellizzazione e al miglioramento delle capacità investigative.

4.7. Azioni orizzontali

Le azioni orizzontali presentate nel piano d'azione sono incentrate sulla cooperazione internazionale, la comunicazione con i cittadini, gli strumenti di informazione, la formazione, la sicurezza del personale, la ricerca e l'incriminazione degli atti commessi utilizzando materiali CBRN.

5. Attuazione

5.1. Strutture esistenti

L'attuazione del piano d'azione dovrebbe essere portata avanti principalmente nell'ambito delle strutture già esistenti. Il piccolo numero delle nuove strutture di lavoro previste è concepito fondamentalmente come temporaneo, e con obiettivi specifici e limitati nel tempo.

Nel settore della protezione civile si lavorerà nell'ambito del meccanismo comunitario di protezione civile e dello strumento finanziario per la protezione civile per rafforzare la preparazione agli incidenti CBRN. Ciò comporterà workshop, formazioni (almeno una volta all'anno), scambi di esperti, esercizi di simulazione, elaborazione di scenari e valutazione delle capacità. Altre misure sono necessarie per accrescere la capacità di reazione dell'UE nel settore CBRN, in particolare migliorando la disponibilità dei nuclei della protezione civile ed esaminando l'eventuale necessità di nuovi tipi di nuclei e la possibilità di un preposizionamento di nuclei chiave nei casi di grosse manifestazioni pubbliche. I vari settori d'intervento del meccanismo saranno ottimizzati con l'avvio del programma di resilienza UE nel settore CBRN, che raggrupperà le varie attività della protezione civile incluse nel piano d'azione CBRN dell'UE e che garantirà un contributo consolidato del meccanismo di protezione civile all'attuazione generale del presente piano d'azione.

Per quanto riguarda il settore sanitario, è già stato sviluppato un vasto quadro. Il Comitato di sicurezza sanitaria e i meccanismi esistenti di scambio di informazioni, come SARR, RAS BICHAT e RASFF svolgeranno un ruolo importante nell'attuazione delle misure del piano d'azione relative alla sanità.

5.2. Il gruppo consultivo CBRN

Dato che la task force CBRN si è rivelata indispensabile nell'elaborazione del presente pacchetto di misure la Commissione continuerà a lavorare con i suoi membri anche nella fase di attuazione, creando e presiedendo un gruppo consultivo CBRN. I sottogruppi che si occupano delle questioni legate ai materiali chimici, biologici e radiologici/nucleari potrebbero riunirsi due volte all'anno per discutere dell'attuazione del piano d'azione dopo la sua adozione e in tali occasioni le nuove strutture di lavoro sopra citate potrebbero riferire in merito a specifiche questioni. I sottogruppi potrebbero successivamente riferire al gruppo consultivo generale incaricato di trattare tutte le questioni orizzontali, il quale potrebbe riunirsi una o due volte all'anno a seconda delle necessità. Va naturalmente garantito uno scambio di informazioni e il coordinamento con le strutture esistenti, come i pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio, il Comitato di sicurezza sanitaria e i gruppi creati nell'ambito del trattato Euratom.

5.3. Sostegno finanziario della Commissione

I principali strumenti finanziari di cui dispone la Commissione per sostenere l'attuazione del presente pacchetto sono i programmi finanziari esistenti, in particolare i programmi specifici "Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza", e "Prevenzione e lotta contro la criminalità"¹¹, che coprono il periodo fino al dicembre 2013. I relativi programmi di lavoro annuali specificheranno gli importi disponibili per l'attuazione del pacchetto. Per sostenere l'attuazione del piano d'azione CBRN è previsto uno stanziamento fino a 100 milioni di euro nel periodo 2010-2013.

L'attuazione del piano d'azione CBRN sarà inoltre sostenuta da finanziamenti supplementari provenienti dai programmi e strumenti esposti in appresso.

Lo strumento finanziario per la protezione civile¹² prevede fondi per "sostenere ed integrare le attività degli Stati membri finalizzate principalmente alla protezione delle persone ma anche dell'ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, in caso di catastrofi naturali e provocate dagli uomini, atti di terrorismo e catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, nonché ad agevolare il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri nel settore della protezione civile."¹³ Anche tale strumento copre il periodo fino al 31 dicembre 2013.

Nel campo della ricerca il settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione,¹⁴ in particolare la parte relativa alla ricerca in materia di sicurezza, prevede considerevoli possibilità di finanziamento per i settori di ricerca indicati come prioritari dal piano d'azione CBRN dell'UE. I risultati relativi al settore CBRN (rilevamento, gestione delle crisi) del primo invito a presentare proposte sono già, progressivamente, disponibili. Come gli altri programmi finanziari menzionati, anche il programma quadro copre il periodo fino al 31 dicembre 2013. Altre priorità di ricerca in materia di sicurezza emergeranno dal forum europeo della ricerca e dell'innovazione in materia di sicurezza (ESRIF), la cui relazione conterrà indicazioni sulle ipotesi di minaccia

¹¹ GU L 58 del 24.2.2007, pag. 1 e 7.

¹² GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9.

¹³ Decisione che istituisce che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile, GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9.

¹⁴ Decisione 1982/2006/CE, GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

legate ai materiali CBRN e sul lavoro di ricerca ed innovazione considerato necessario per farvi fronte.

Il programma UE 2008-2013 nel settore della sanità continuerà a sostenere i lavori del Comitato di sicurezza sanitaria e ad appoggiare azioni relative alla preparazione e alla risposta alle minacce CBRN alla sanità pubblica.

Infine, per i casi di effettivo incidente CBRN, la Commissione europea ha proposto di ampliare il campo d'applicazione del vigente Fondo di solidarietà dell'Unione europea in modo da poterlo usare per aiutare gli Stati membri colpiti a far fronte alle conseguenze.¹⁵

Una delle modalità specifiche di utilizzo dei fondi disponibili per attuare il piano d'azione CBRN potrebbe essere quella di concedere sovvenzioni a un singolo Stato membro o a un gruppo di Stati membri per elaborare ed eseguire azioni particolari. Questo approccio può naturalmente essere seguito solo a condizione che siano rispettate le rispettive competenze degli Stati membri e della Commissione e conformemente alle norme finanziarie applicabili.

5.4. Calendario, relazioni e revisione

Il piano d'azione CBRN dell'UE sarà rivisto nel 2013: questo periodo dovrebbe essere sufficiente per compiere progressi significativi, e ben si attaglia al calendario dei programmi finanziari che sostengono l'attuazione del pacchetto di misure in questione. Nel corso di tale periodo il citato gruppo consultivo parteciperà continuativamente al monitoraggio periodico dell'attuazione del piano d'azione e riferirà regolarmente a riguardo, anche con relazioni ai pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio che si occupano di questioni CBRN. Anche la Commissione provvederà a fornire una relazione intermedia. Dato che il piano d'azione è uno strumento flessibile, adattamenti alle priorità stabilite e altri cambiamenti possono essere convenuti in qualunque momento dell'attuazione.

6. Combinare sicurezza e salute - Una panoramica delle migliori prassi

Una delle conclusioni dei precedenti lavori sulla preparazione contro gli attacchi biologici, svolti dalla Commissione insieme ad Europol e alle autorità nazionali di contrasto e sanitarie, è stata la necessità di ampliare la cooperazione e il coordinamento fra i vari interlocutori operanti nel campo della prevenzione e della reazione agli incidenti CBRN. Benché tutti loro lavorino per il pubblico interesse e la loro priorità principale sia sempre salvare vite umane, inevitabilmente affronteranno un incidente dal punto di vista delle loro responsabilità. È probabile che, in caso di incidente, tutte le attività di tali autorità si svolgano in un ambiente fortemente perturbato a causa di un evento traumatico appena verificatosi, forse anche con un ingente numero di vittime. Questo tipo di situazioni va gestito adeguatamente e va impartita una formazione regolare per garantire che la reazione generale sia tanto coordinata ed efficace quanto è diritto dei cittadini aspettarsi che sia.

Per aiutare gli Stati membri a continuare i lavori in questi settori, la Commissione ha raccolto i risultati di tre distinti workshop regionali in cui tali questioni sono state discusse da operatori degli Stati membri, in un documento che presenta le migliori prassi confermate dagli esperti,

¹⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, COM(2005) 108 definitivo, 6.4.2005.

in particolare in campo chimico e biologico. Tale documento è concepito solo per aiutare gli Stati membri nel loro attuale impegno di miglioramento della preparazione in campo CBRN.

7. Relazioni esterne

L'elemento principale dell'attuale politica dell'UE in materia di relazioni esterne legata alla minaccia CBRN è la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, nota anche come strategia ADM dell'UE, adottata nel dicembre 2003. Recentemente aggiornata e rivista, questa strategia ha portato nel dicembre 2008 all'adozione, da parte del Consiglio, delle "Nuove linee d'azione dell'Unione europea nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori".¹⁶ Queste nuove linee d'azione e l'attuale pacchetto CBRN, insieme agli altri strumenti comunitari applicabili, in particolare lo strumento per la stabilità, avranno effetti sinergici sulla riduzione dei rischi derivanti dai materiali CBRN. Dal canto suo, la Commissione garantirà un approccio coerente e coordinato ai fini della loro attuazione. Nel marzo 2009 la Commissione ha adottato una comunicazione in cui presenta le proprie vedute sulla non proliferazione nucleare¹⁷ e i possibili modi per rafforzarla, in particolare ricollegandosi alle disposizioni del trattato Euratom relative alla sicurezza nucleare.

Attraverso lo strumento per la stabilità, la Commissione aiuta i paesi terzi a organizzare formazione e assistenza nel settore dell'attenuazione dei rischi e della preparazione in campo CBRN. L'assistenza dell'UE si sta progressivamente espandendo dai paesi dell'ex Unione sovietica a nuove aree che suscitano preoccupazioni, fra le quali il Sud est asiatico, il Medio oriente e parti dell'Africa, in particolare nei settori nucleare e biologico. L'attuazione della risoluzione 1540 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite verrà rafforzata sostenendo l'AIEA, impiegando scienziati che si sono occupati di armi di distruzione di massa, affrontando il traffico di materiale nucleare – incluse le pratiche finanziarie fraudolente – e contribuendo a sistemi più efficaci di controllo delle esportazioni e monitoraggio delle frontiere. I "centri di eccellenza CBRN" regionali svolgeranno un ruolo essenziale nello scambio delle migliori prassi, nel sostegno allo sviluppo delle capacità e nella condivisione delle esperienze acquisite a livello UE con le aree geografiche di maggior rilievo. Con uno stanziamento di circa 300 milioni di euro per il periodo 2007–2013, lo strumento per la stabilità è diretto a sviluppare una cultura della sicurezza e della protezione in campo CBRN a livello mondiale.

Caratteristica fondamentale dello strumento per la stabilità è il grande coinvolgimento di esperti degli Stati membri nell'ambito di una nuova struttura, quella del sostegno fornito dagli esperti. Insieme alla Commissione, gli esperti degli Stati membri hanno svolto l'anno scorso una serie di missioni e workshop per individuare i settori prioritari. Lo sviluppo di nuovi settori nelle economie emergenti e i rischi, ad esso associati, di proliferazione di materiali CBRN, in particolare nel contesto del cosiddetto "rinascimento nucleare" e delle biotecnologie, rappresentano una grossa sfida; per far fronte a questi rischi la Commissione sostiene l'iniziativa di creare banche multilaterali di combustibile nucleare. Rappresenta una forte preoccupazione a livello di sicurezza e a livello sanitario anche la possibilità che i terroristi cerchino di sfruttare le pandemie: la Commissione intende quindi promuovere specifiche misure fra cui sistemi di allarme rapido e scambio di migliori prassi coinvolgendo anche le organizzazioni regionali. I centri di eccellenza CBRN regionali saranno il fulcro di tali iniziative. Le questioni relative alla minaccia legata ai materiali CBRN sono esaminate anche

¹⁶ 17172/08 del 17 dicembre 2008.

¹⁷ COM(2009) 143 definitivo, 26.3.2009..

in numerosi sedi internazionali¹⁸ e sono trattate da organismi internazionali quali l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione per la proibizione delle armi (OPCW), la Conferenza BTWC, Interpol, e l'Iniziativa per la sicurezza sanitaria globale (GHSI). In piena conformità con l'articolo 19 del trattato sull'Unione europea, una delle raccomandazioni centrali del piano d'azione CBRN dell'UE è che l'Unione europea faccia maggiori sforzi per presentare una posizione coordinata in tali sedi internazionali e alle riunioni di queste organizzazioni.

In linea più generale, la lotta contro il terrorismo rientra in numerosi accordi di cooperazione già in vigore o in fase di negoziazione fra l'UE e paesi terzi. Nel 2002 il Consiglio ha deciso che in tutti gli accordi con i paesi terzi sarebbe dovuta figurare una clausola standard antiterrorismo e dal novembre 2003, inoltre, in tutti gli accordi misti nuovi o rinnovati, che riguardano attualmente quasi 100 paesi, sono state inserite clausole relative alle armi di distruzione di massa. Il presente pacchetto di misure consente inoltre di portare avanti il lavoro sulle questioni CBRN con partner strategici quali gli Stati Uniti.

Per quanto riguarda la sanità pubblica, la Commissione continuerà a partecipare ai lavori dell'Iniziativa per la sicurezza sanitaria globale e a sostenerli, e nel 2009 intende presentare una comunicazione sulla sicurezza sanitaria che delinea gli aspetti interni ed esterni della questione.

8. Conclusioni

Proteggere la popolazione dell'Unione europea dal terrorismo e da altre minacce criminali è un'altissima priorità per la Commissione. Vari esempi a livello mondiale dimostrano il continuo interesse dei terroristi a procurarsi materiali chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN). L'Unione europea si è impegnata a garantire che tali ipotesi di minaccia non convenzionale non si concretizzino, e il piano d'azione CBRN contribuirà ampiamente a realizzare questo obiettivo.

¹⁸ Come l'Iniziativa globale per combattere il terrorismo nucleare (GICNT), e i sistemi di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso come il Gruppo dei fornitori nucleari, l'intesa di Wassenaar, il Gruppo Australia e il regime di non proliferazione nel settore missilistico.

ALLEGATO 1

PIANO D'AZIONE CBRN¹⁹ DELL'UE

1. PREVENZIONE	3
Obiettivo 1: compilare elenchi UE dei materiali CBRN ad alto rischio ed elaborare approcci alla sicurezza basati sui rischi	3
Obiettivo 2: rafforzare la sicurezza dei materiali e delle strutture CBRN ad alto rischio.	5
Obiettivo 3: rafforzare il controllo dei materiali CBRN ad alto rischio	11
Obiettivo 4: contribuire allo sviluppo di una cultura di alta sicurezza relativamente al personale	15
Obiettivo 5: migliorare l'individuazione e la segnalazione di operazioni e comportamenti sospetti	17
Obiettivo 6: rafforzare la sicurezza del trasporto	18
Obiettivo 7: migliorare lo scambio di informazioni	21
Obiettivo 8: rafforzare i regimi di importazione/esportazione	24
Obiettivo 9: rafforzare la cooperazione sulla sicurezza dei materiali nucleari	26
2. RILEVAMENTO	27
Obiettivo 1: definire un approccio basato sull'elaborazione di scenari/modelli per individuare le priorità di lavoro nel settore del rilevamento ...	27
Obiettivo 2: elaborare norme minime in materia di rilevamento	30

¹⁹ Benché in tutto il piano d'azione sia fatto riferimento ai materiali CBRN, i materiali nucleari sono generalmente già adeguatamente contemplati nella regolamentazione vigente, e di ciò si terrà conto nell'attuazione.

Obiettivo 3: introdurre procedure di sperimentazione, test e certificazione per il rilevamento CBRN nell'UE	32
Obiettivo 4: individuare buone prassi in materia di rilevamento di materiali CBRN, sensibilizzazione e formazione	34
Obiettivo 5: migliorare lo scambio di informazioni e rafforzare il controllo delle radiazioni a fini di sicurezza	37
3. PREPARAZIONE E REAZIONE	38
Obiettivo 1: migliorare i piani per le situazioni d'emergenza.....	38
Obiettivo 2: rafforzamento della capacità di approntare contromisure.....	41
Obiettivo 3: migliorare i flussi di informazioni interni e internazionali in caso di emergenze CBRN	44
Obiettivo 4: sviluppare strumenti di modellizzazione migliori e rafforzare la capacità di decontaminazione.....	47
Obiettivo 5: migliorare la capacità di condurre indagini penali	49
4. Azioni applicabili alla prevenzione, al rilevamento e alla reazione CBRN	51
Obiettivo 1: rafforzare la cooperazione internazionale.....	51
Obiettivo 2: migliorare la comunicazione con i cittadini.....	52
Obiettivo 3: sviluppare strumenti di comunicazione migliori per la sicurezza CBRN	54
Obiettivo 4: migliorare la formazione	56
Obiettivo 5: rafforzare la sicurezza del personale	59
Obiettivo 6: rafforzare e fissare priorità per la ricerca.....	62
Obiettivo 7: assicurare l'incriminazione degli atti commessi utilizzando materiali CBRN.....	66

1. Prevenzione

Orizzontale (H)		
Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
<p><u>Obiettivo 1: COMPILARE ELENCHI UE DEI MATERIALI CBRN AD ALTO RISCHIO ED ELABORARE APPROCCI ALLA SICUREZZA BASATI SUI RISCHI</u></p>		
<p>Azione H.1</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero compilare e aggiornare regolarmente elenchi UE di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agenti chimici ad alto rischio; • agenti biologici e tossine ad alto rischio; • sorgenti radioattive ad alto rischio; <p>particolarmente preoccupanti per la sicurezza.</p> <p>Gli elenchi andrebbero compilati in base ad una valutazione dei rischi e dovrebbero tenere conto di liste analoghe già esistenti. Tale lavoro dovrebbe procedere secondo le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identificazione ed analisi dei materiali CBRN rilevanti; • valutazione delle possibilità del loro utilizzo a fini dolosi; • selezione dei materiali più pericolosi in termini di possibilità di uso doloso; • valutazione dei loro punti deboli in termini di furto/perdita (facilità di procurarseli); • definizione di possibili misure preventive: concrete / tecniche ed amministrative; • realizzazione di un'analisi costo-benefici di queste misure preventive. 		

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
<p><i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2010</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 1, 82, 83, 167</i></p>		
<p>Azione H.2</p> <p>La Commissione dovrebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • istituire sedi per un dialogo a livello UE fra le autorità competenti nel settore della gestione dei rischi CBRN, affinché le minacce transfrontaliere siano prese in piena considerazione nei processi di pianificazione nazionali ed europei. Ciò dovrebbe permettere di arrivare a un'interpretazione comune fra gli Stati membri e la Commissione dei rischi cui deve far fronte l'intera UE; • facilitare lo scambio di migliori pratiche relative alla gestione dei rischi CBRN organizzando riunioni a livello regionale/UE e indirizzando i finanziamenti verso l'elaborazione/individuazione/attuazione di metodologie appropriate <p><i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 2, 88, 168, 169</i></p>		

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
<u>Obiettivo 2: RAFFORZARE LA SICUREZZA DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE CBRN AD ALTO RISCHIO</u>		
<p>Azione H.3</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero elaborare criteri per la valutazione dei dispositivi di sicurezza delle strutture CBRN ad alto rischio. Ciò andrebbe fatto sotto forma di documento contenente buone prassi.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2011-2015</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 99, 41, 173</i></p>		
<p>Azione C.1</p> <p>Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti avvino un dialogo con i responsabili della sicurezza del sito interessato e riferiscano agli operatori in merito ai necessari livelli di sicurezza. Dovrebbero inoltre incoraggiare un rapporto di fiducia fra i responsabili della sicurezza e le autorità di contrasto loro interlocutori.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 39</i></p>	<p>Azione B.1</p> <p>La Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nella corretta applicazione delle procedure “a livello di laboratorio” e nell’elaborazione di meccanismi per la valutazione e il monitoraggio di tale applicazione.</p> <p><i>Soggetti implicati: Commissione/SM</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: in corso</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 89</i></p>	<p>Azione RN.1</p> <p>Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità di contrasto tengano informati delle minacce potenziali gli operatori di strutture in cui sono presenti sorgenti radioattive ad alto rischio, in base al principio della necessità di sapere. Se non esiste alcun sistema, ciascuno Stato membro dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di creare un meccanismo di comunicazione per trasferire rapidamente le informazioni relative alla sicurezza ai responsabili della sicurezza di strutture in cui sono manipolate sorgenti radioattive ad alto rischio.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 172</i></p>
<p>Azione C.2</p> <p>Gli Stati membri dovrebbero garantire che negli impianti</p>	<p>Azione B.2</p>	<p>Azione RN.2</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero analizzare</p>

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
<p>chimici ad alto rischio siano predisposti piani di sicurezza/sistemi di gestione della sicurezza. I piani di sicurezza dovrebbero prevedere livelli modulati di sicurezza in base al livello di minaccia esistente. Le autorità degli Stati membri dovrebbero contribuire a valutare se tali piani di sicurezza soddisfano il livello necessario dei requisiti di protezione.</p> <p>Soggetti implicati: SM</p> <p>Periodo d'attuazione: dal 2010</p> <p>Raccomandazione della task force: n. 34</p>	<p>Gli Stati membri dovrebbero instaurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un registro sicuro delle strutture, in ogni Stato membro, in cui sia presente una qualunque delle sostanze figuranti nell'elenco UE degli agenti biologici e delle tossine ad alto rischio. Tale registro dovrebbe poter essere consultato dalle autorità di contrasto; • un processo di verifica e, se necessario, di rafforzamento dei dispositivi di sicurezza delle strutture, inclusi i laboratori diagnostici, in cui siano manipolati e presenti gli agenti biologici e le tossine ad alto rischio figuranti nell'elenco UE; • un meccanismo, nelle strutture in cui sono conservati agenti biologici e tossine figuranti nell'elenco UE della biosicurezza, per riesaminare periodicamente la necessità di tali agenti biologici e tossine, tenendo al tempo stesso un registro affidabile dei materiali conservati. <p>Soggetti implicati: SM/ Commissione/parti interessate</p> <p>Periodo d'attuazione: dal 2010-2014</p> <p>Raccomandazioni della task force: n. 98, 100, 104</p>	<p>potenziali carenze e, se necessario, proporre soluzioni relative ai requisiti di sicurezza per le strutture in cui siano prodotte o eliminate sorgenti ad alto rischio (e che sono situate al di fuori degli impianti nucleari).</p> <p>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</p> <p>Periodo d'attuazione: 2011-2015</p> <p>Raccomandazione della task force: n. 171</p>
<p>Azione C.3</p> <p>Gli Stati membri dovrebbero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fare in modo che le responsabilità dell'operatore e dello Stato in termini di sicurezza delle strutture siano 	<p>Azione B.3</p> <p>La Commissione e gli Stati membri dovrebbero sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un processo che permetta d'evitare che le strutture (cliniche, diagnostiche, università, ecc.) conservino 	<p>Azione RN.3</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero esaminare se sia fattibile collegare l'inchiesta di sicurezza/il controllo dei requisiti di idoneità ai sistemi di licenza esistenti usati per autorizzare la manipolazione di sorgenti</p>

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
<p>definite chiaramente;</p> <ul style="list-style-type: none"> • fare in modo che le autorità di contrasto locali siano in possesso di informazioni sulle strutture chimiche ad alto rischio presenti nella loro area. <p>Soggetti implicati: SM</p> <p>Periodo d'attuazione: dal 2010</p> <p>Raccomandazioni della task force: n. 35, 38</p>	<p>senza necessità campioni clinici contenenti una qualunque delle sostanze figuranti nell'elenco UE degli agenti biologici e delle tossine ad alto rischio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'individuazione e lo sviluppo di buone prassi relative alla manipolazione di campioni clinici contenenti una qualunque delle sostanze figuranti nell'elenco UE degli agenti biologici e delle tossine ad alto rischio; • i progressi nella creazione di reti di collaborazione fra strutture che lavorano su sostanze figuranti nell'elenco UE degli agenti biologici e delle tossine ad alto rischio, tenendo conto al tempo stesso delle reti esistenti. <p>Soggetti implicati: SM/ Commissione/parti interessate</p> <p>Periodo d'attuazione: 2010-2014</p> <p>Raccomandazioni della task force: n. 102-103</p>	<p>radioattive ad alto rischio.</p> <p>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</p> <p>Periodo d'attuazione: 2011-2015</p> <p>Raccomandazione della task force: n. 173</p>
<p>Azione C.4</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'industria chimica sviluppi e attui l'aspetto relativo alla sicurezza del programma <i>Responsible Care</i>.</p> <p>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</p> <p>Periodo d'attuazione: 2011-2015</p> <p>Raccomandazione della task force: n. 32</p>	<p>Azione B.4</p> <p>La Commissione e gli Stati membri dovrebbero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzare una panoramica complessiva delle norme rilevanti applicabili e della loro pertinenza per la biosicurezza e la bioprotezione; • far sì che le strutture in cui siano presenti le sostanze figuranti nell'elenco UE degli agenti biologici e delle tossine ad alto rischio considerino la possibilità di applicare il <i>CEN Workshop Agreement (CWA 15793)</i>, gli orientamenti dell'OMS riguardanti la biosicurezza in laboratorio o le norme nazionali equivalenti; 	

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
<p>Azione C.5</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero elaborare un approccio ad alto livello relativo alla sicurezza degli impianti chimici, che individui obiettivi chiave e misure da intraprendere per aumentare la sicurezza, in base a valutazioni di rischio nazionali.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2011-2015</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 37</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> far sì che siano applicate norme adeguate nell'ambito di un procedimento nazionale di autorizzazione o di accreditamento, o come condizione per rilasciare licenze per lavorare con sostanze figuranti nell'elenco UE degli agenti biologici e delle tossine ad alto rischio. Dovrebbe inoltre essere garantito un controllo periodico del rispetto e dell'attuazione di tali norme. <p><i>Soggetti implicati: SM/Commissione/parti interessate</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: in corso</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 117-120</i></p>	
<p>Azione C.6</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero spingere l'industria a sostituire, ove possibile, le sostanze chimiche ad alto rischio con adeguati prodotti alternativi a più basso rischio. A tale riguardo dovrebbe essere inoltre esaminata la possibilità di utilizzare il quadro normativo REACH o</p>		

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
<p>una normativa distinta più specifica, in stretto coordinamento con le autorità nazionali competenti per le sostanze chimiche.</p> <p>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</p> <p>Periodo d'attuazione: 2011-2015</p> <p>Raccomandazione della task force: n. 3</p>		
<p>Azione C.7</p> <p>La Commissione dovrebbe riunire le autorità nazionali competenti in materia di sicurezza per individuare buone prassi relative alla sicurezza degli impianti chimici ad alto rischio. In base a tale lavoro, la Commissione dovrebbe elaborare un documento contenente buone prassi che tratti questioni quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le competenze di un'autorità che valuti le misure di sicurezza esistenti per i vari tipi di materiali; • l'instaurazione di vari livelli di misure di sicurezza adattate al rischio rappresentato da particolari agenti chimici, dalla quantità di certi materiali o dalle combinazioni di materiali. Tali misure di sicurezza dovrebbero fra l'altro riguardare: il controllo dei requisiti di idoneità per il personale, misure di sicurezza fisiche e sicurezza delle informazioni. <p>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</p> <p>Periodo d'attuazione: 2011</p> <p>Raccomandazione della task force: n. 33</p>		

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
<p>Azione C.8</p> <p>La Commissione dovrebbe avviare studi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sull'applicabilità delle disposizioni di sicurezza esistenti dal punto di vista del rafforzamento della sicurezza; • sulle esigenze in materia di formazione per i servizi di ispezione e di contrasto, in modo che possano fornire il più alto livello di competenza possibile in materia di sicurezza. <p>Soggetti implicati: Commissione</p> <p>Periodo d'attuazione: 2011</p> <p>Raccomandazioni della task force: n. 36, 40</p>		
<p>Azione C.9</p> <p>La Commissione dovrebbe accelerare i lavori a sostegno del rafforzamento della protezione dei sistemi SCADA contro gli attacchi informatici.</p> <p>Soggetti implicati: Commissione</p> <p>Periodo d'attuazione: 2011</p> <p>Raccomandazione della task force: n. 42</p>		

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
<u>Obiettivo 3: RAFFORZARE IL CONTROLLO DEI MATERIALI CBRN AD ALTO RISCHIO</u>		
<p>Azione C.10</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero far sì che l'industria chimica, se ciò ancora non avviene, garantisca che, conformemente agli obblighi internazionali, le sostanze chimiche e le apparecchiature ad alto rischio siano fornite solo a utilizzatori legittimi. A tale riguardo andrebbe predisposta una procedura di qualificazione dei clienti, proporzionata ai rischi ed economicamente conveniente. Dovrebbero essere esaminati in modo più approfondito i rischi derivanti dal commercio di sostanze chimiche via Internet.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010-2012</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 4</i></p>		<p>Azione RN.4</p> <p>Gli Stati membri dovrebbero garantire che i registri nazionali delle sorgenti contengano informazioni esaustive su tutte le sorgenti ad alto rischio e sui relativi detentori.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2010-2015</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 170</i></p>
<p>Azione C.11</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero valutare i vantaggi e all'occorrenza creare un sistema di licenze per certe sostanze chimiche ad alto rischio (in particolare per certi precursori CWA), analogo a quello esistente per certe sostanze classificate nel quadro del regolamento relativo ai precursori di droghe. Per le sostanze chimiche contemplate dalla CWC e dal gruppo Australia, il sistema di licenze della CWC dovrebbe essere considerato adeguato per alcuni, se non per tutti, gli obiettivi fissati.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</i></p>		<p>Azione RN.5</p> <p>Gli Stati membri dovrebbero varare programmi di recupero per sorgenti ad alto rischio in disuso. L'avvio di un programma di recupero delle sorgenti potrebbe andare di pari passo con l'instaurazione di un sistema di scambio di sorgenti fra gli Stati membri, in modo che le sorgenti recuperate possano essere messe a disposizione degli Stati che ne hanno bisogno (piuttosto che crearne di nuove).</p> <p><i>Soggetti implicati: SM</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2011-2015</i></p>

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
<p><i>Periodo d'attuazione: dal 2011</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 5</i></p>		<p><i>Raccomandazione della task force: n. 178</i></p>
<p>Azione C.12</p> <p>La Commissione dovrebbe effettuare uno studio di fattibilità riguardo alla possibilità di utilizzare il meccanismo di documentazione delle consegne per capire e monitorare meglio il funzionamento della catena di approvvigionamento (eventualmente associandolo alle procedure di tracciabilità e rintracciabilità).</p> <p><i>Soggetti implicati: Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 9</i></p>		<p>Azione RN.6</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero valutare le potenzialità e la fattibilità dell'introduzione di sistemi di tracciabilità per le sorgenti ad alto rischio (ad es. sistemi su Internet accessibili agli utilizzatori; identificazione elettronica delle sorgenti).</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2011-2015</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 174</i></p>
<p>Azione C.13</p> <p>La Commissione dovrebbe avviare uno studio sulla facilità d'accesso del pubblico a certe sostanze chimiche ad alto rischio, e sulle eventuali carenze in materia di sicurezza nella catena di approvvigionamento.</p> <p><i>Soggetti implicati: Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2011</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 10</i></p>		<p>Azione RN.7</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero individuare e scambiarsi buone prassi per le strutture commerciali, sanitarie e di ricerca in cui si trovino sorgenti radioattive, per garantire una valutazione periodica del personale e il suo monitoraggio.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2010-2015</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 187</i></p>
		<p>Azione RN.8</p>

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
		<p>La Commissione dovrebbe avviare studi sulle cause e sulle conseguenze delle perdite di controllo delle sorgenti radioattive, sull'attuale situazione delle sorgenti utilizzate e in disuso nell'UE, e sui sistemi di trasporto per l'utilizzo legale delle sorgenti radioattive.</p> <p><i>Soggetti implicati: Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2010-2015</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 176</i></p>
		<p>Azione RN.9</p> <p>La Commissione dovrebbe facilitare lo scambio di esperienze sulle buone strategie di ritrovamento e recupero delle sorgenti orfane (articolo 9 della direttiva HASS).</p> <p><i>Soggetti implicati: Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2010-2015</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 177</i></p>
		<p>Azione RN.10</p> <p>Europol dovrebbe condurre un'analisi delle perdite, dei furti e di altre attività criminali riguardanti le sorgenti ad alto rischio nell'UE. Tale analisi dovrebbe tenere debitamente conto della natura di questi particolari incidenti e della natura delle sorgenti in questione, comprese quelle orfane; potrebbe essere svolta in cooperazione con l'AIEA, Interpol e con altre autorità competenti; dovrebbe essere messa a disposizione delle</p>

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
		autorità nazionali competenti e dovrebbe essere regolarmente rivista. <i>Soggetti implicati: Europol/SM/Commissione</i> <i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i> <i>Raccomandazione della task force: n. 199</i>

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
<u>Obiettivo 4: CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DI UNA CULTURA DI ALTA SICUREZZA RELATIVAMENTE AL PERSONALE</u>		
<p>Azione H.4</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero individuare, sviluppare e diffondere buone prassi in materia di formazione ed istruzione delle persone che lavorano con materiali CBRN ad alto rischio, vi hanno accesso o li manipolano. Occorre altresì studiare la possibilità di elaborare orientamenti comunitari relativi ai requisiti minimi di formazione in materia di sicurezza applicabili alle persone che lavorano con tali materiali, vi hanno accesso o li manipolano, in base alle esperienze nazionali in tutta l'UE-27: ciò si potrebbe fare con un esame inter pares, nell'ambito del quale gli esperti degli Stati membri potrebbero farsi reciprocamente visita per far tesoro delle esperienze acquisite e per scambiarsi le migliori prassi in settori specifici.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM /Commissione/organismi e agenzie UE</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2011</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 26, 189</i></p>		
<p>Azione H.5</p> <p>Gli Stati membri dovrebbero elaborare e attuare specifici programmi di formazione per il personale di sicurezza privato (in particolare quello incaricato di sorvegliare specifici materiali CBRN ad alto rischio).</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/Commissione/organismi e agenzie UE/società di sicurezza private</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 29, 190</i></p>		
<p>Azione C.14</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'industria chimica elabori e adotti dei codici di condotta per la sensibilizzazione alle questioni di sicurezza.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</i></p>	<p>Azione B.5</p> <p>La Commissione e gli Stati membri incoraggeranno le associazioni professionali e di altro tipo che lavorano in campo biologico a elaborare e ad adottare codici di condotta per i loro membri.</p>	

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
<p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 30</i></p>	<p><i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: in corso</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 95</i></p>	
<p>Azione C.15</p> <p>Gli Stati membri dovrebbero organizzare una formazione specifica in materia di sicurezza per il personale dell'industria e della ricerca che lavori in luoghi in cui siano presenti sostanze chimiche ad alto rischio.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2011</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 27</i></p>	<p>Azione B.6</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero definire dei requisiti per i funzionari che si occupano di biosicurezza (ruoli, competenze e formazione).</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/parti interessate</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2010-2011</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 121</i></p>	<p>Azione RN.11</p> <p>Gli Stati membri, la Commissione e le parti interessate del settore della ricerca dovrebbero fare opera di sensibilizzazione sulle questioni di sicurezza e facilitare lo scambio di buone prassi per la gestione delle minacce. Particolare attenzione andrebbe rivolta al controllo dei requisiti di idoneità per i ricercatori/gli studenti invitati. Tale lavoro dovrebbe portare a una maggiore cultura della sicurezza nel settore della ricerca.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 207</i></p>

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
<u>Obiettivo 5: MIGLIORARE L'INDIVIDUAZIONE E LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI E COMPORTAMENTI SOSPETTI</u>		
<p>Azione H.6</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individuare e scambiarsi buone prassi in materia di segnalazione di operazioni sospette relative a materiali CBRN ad alto rischio utilizzati da soggetti privati e pubblici nell'UE (ad es. industria, settore sanitario, ricerca); • stabilire modalità di segnalazione delle perdite o di operazioni sospette, sensibilizzando maggiormente, al tempo stesso, le parti interessate su quest'ultimo aspetto, e spingere le parti interessate a segnalare tali operazioni alle autorità di contrasto. <p>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</p> <p>Periodo d'attuazione: dal 2010</p> <p>Raccomandazioni della task force: n. 7, 96-97, 195</p>		
<p>Azione H.7</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero elaborare orientamenti per l'industria, il settore sanitario e la ricerca, che contengano criteri per individuare i tipi di comportamento, in relazione alle operazioni, che possono dare adito a sospetti. Le autorità degli Stati membri dovrebbero fornire alle parti interessate orientamenti in merito alla definizione di operazione sospetta.</p> <p>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</p> <p>Periodo d'attuazione: dal 2010</p> <p>Raccomandazioni della task force: n. 6, 196</p>		

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
<u>Obiettivo 6: RAFFORZARE LA SICUREZZA DEL TRASPORTO</u>		
<p data-bbox="343 1971 367 2101">Azione H.8</p> <p data-bbox="406 138 462 2101">La Commissione dovrebbe organizzare workshop sulla sicurezza del trasporto di materiali CBRN, che riuniscano esperti del settore dei trasporti, dei servizi di sicurezza e delle autorità di contrasto, e in cui si trattino le questioni seguenti:</p> <ul data-bbox="502 138 1093 2101" style="list-style-type: none"> • valutare se le vigenti norme relative alla sicurezza dei trasporti coprono pienamente tutti i materiali CBRN; • individuare e scambiarsi buone prassi negli Stati membri relativamente al trasporto di materiali CBRN (ad es. limiti quantitativi per trasporto, o sistemi di tracciabilità); • individuare e scambiarsi le attuali buone prassi in materia di tracciabilità dei materiali CBRN; • requisiti per lo sviluppo di sistemi di tracciabilità e rintracciabilità per il trasporto di materiali CBRN; • individuare e scambiarsi buone prassi relative all'applicazione delle attuali disposizioni dell'ADR (e del RID e dell'ADN), come l'elaborazione di piani di sicurezza; • individuare requisiti di sicurezza per le imprese di logistica; • esaminare la possibilità di instaurare un sistema di notificazione per il trasporto internazionale di materiali CBRN ad alto rischio; • esaminare la fattibilità e il rapporto costo-benefici dell'introduzione di una condizione secondo la quale i materiali CBRN ad alto rischio potrebbero essere trasportati solo da vettori provvisti di licenza, che sarebbero obbligati a rispettare dei requisiti minimi concordati in materia di sicurezza; • valutare le eventuali ripercussioni negative di condizioni rigorose di trasporto per i vettori di sostanze ad alto rischio ed esaminare potenziali soluzioni. <p data-bbox="1125 869 1157 2101">Questo lavoro dovrebbe inserirsi nell'ambito di processi già esistenti, come il gruppo di lavoro ad hoc dell'UNECE.</p> <p data-bbox="1189 1556 1220 2101">Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</p> <p data-bbox="1252 1736 1284 2101">Periodo d'attuazione: 2011-2015</p> <p data-bbox="1316 1556 1348 2101">Raccomandazioni della task force: n. 43, 115, 180</p>		

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
<p>Azione H.9</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero fare in modo che i contatti fra le autorità di contrasto e i vettori di materiali siano rafforzati.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2011-2015</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 44, 110</i></p>		
<p>Azione H.10</p> <p>Gli Stati membri dovrebbero garantire, ove necessario, il miglioramento della formazione del personale di trasporto per quanto riguarda le condizioni imposte dalla legge sulla sicurezza dei materiali CBRN. Dovrebbero essere organizzate esercitazioni periodiche sulla sicurezza del trasporto.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2011-2015</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 116, 179</i></p>		
	<p>Azione B.7</p> <p>La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cominciare a creare una capacità e un meccanismo a livello UE per il trasporto rapido e sicuro di campioni biologici, conformemente alle regolamentazioni internazionali, sia all'interno che a destinazione dell'UE.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2010-2014</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 142</i></p>	<p>Azione RN.12</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero valutare la fattibilità e il potenziale rapporto costo-benefici della creazione di un sistema elettronico per il controllo del trasferimento transfrontaliero di sorgenti radioattive ad alto rischio.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2011-2015</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 181</i></p>

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
		<p>Azione RN.13</p> <p>La Commissione dovrebbe iniziare uno studio che analizzi se (e in che modo) le normative vigenti relative al trasporto coprano tutte le sorgenti radioattive, ed in particolare quelle individuate come ad alto rischio. In funzione dell'esito di tale analisi occorrerebbe valutare la necessità di nuove norme per il trasporto di sorgenti ad alto rischio.</p> <p><i>Soggetti implicati: Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2011-2015</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 182</i></p>

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
<u>Obiettivo 7: MIGLIORARE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI</u>		
<p>Azione H.11</p> <p>Gli Stati membri dovrebbero analizzare se esistono potenziali aspetti problematici nei flussi orizzontali e verticali di informazioni fra i soggetti che trattano materiali CBRN ad alto rischio, sia negli che fra gli Stati membri. Ogni Stato membro dovrebbe valutare se i titolari di licenza ricevono le informazioni necessarie, in base al principio della necessità di sapere, sulle evoluzioni dei livelli di minaccia.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2010-2011</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 13, 193</i></p>		
<p>Azione H.12</p> <p>Gli Stati membri dovrebbero garantire che ogni parte della catena di approvvigionamento informi immediatamente l'autorità nazionale competente in caso di perdita o furto di qualsiasi materiale CBRN ad alto rischio. Le autorità nazionali competenti dovrebbero informare immediatamente l'autorità di contrasto responsabile della raccolta di tali informazioni e della reazione necessaria, qualora ciò non sia già stato fatto dalla parte interessata della catena di approvvigionamento.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2011-2012</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 17, 197</i></p>		
<p>Azione H.13</p> <p>Gli Stati membri dovrebbero garantire un grado elevato di scambio di informazioni fra i soggetti interessati tramite un meccanismo di notifica chiaramente stabilito che consenta a chiunque di informare le autorità competenti della perdita/del furto di materiali CBRN ad alto rischio, oppure di un'operazione sospetta. Come requisito minimo, i responsabili della sicurezza delle strutture dovrebbero conoscere le coordinate delle autorità di contrasto competenti a livello locale.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</i></p>		

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
<p><i>Periodo d'attuazione: 2011-2012</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 18, 198</i></p>		
<p>Azione C.16</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che le autorità pubbliche forniscano, ove necessario, adeguate informazioni in materia di sicurezza a tutta la catena di approvvigionamento relativa agli agenti chimici ad alto rischio, ai servizi di primo intervento (polizia, vigili del fuoco, servizi sanitari, altri servizi speciali se necessario) e agli istituti di istruzione, per focalizzare l'attenzione sulle questioni più importanti.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2011-2012</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 14</i></p>		<p>Azione RN.14</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero sostenere la banca dati dell'AIEA sui traffici illeciti, per garantire l'accessibilità in tempo reale alle autorità di contrasto assicurando la migliore qualità possibile dei dati registrati. Una maggiore cooperazione in questo settore a livello UE dovrebbe garantire che vengano segnalate tutte le perdite e tutti i recuperi di sorgenti radioattive.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2010-2011</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 205</i></p>
<p>Azione C.17</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero studiare la possibilità di instaurare un meccanismo di allarme per trasferire rapidamente informazioni relative alla sicurezza ai responsabili della sicurezza in strutture in cui siano presenti sostanze chimiche ad alto rischio.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2011-2012</i></p>		<p>Azione RN.15</p> <p>La Commissione dovrebbe valutare se i sistemi esistenti, in particolare l'ITDB dell'AIEA, apportano informazioni sufficienti alle autorità di contrasto. Europol dovrebbe partecipare da vicino a tale analisi. Se essa dovesse portare all'individuazione di carenze, potrebbero essere svolti altri studi di fattibilità sulla necessità di creare una banca dati complementare dell'UE sugli incidenti legati ai traffici illeciti.</p>

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
<i>Raccomandazione della task force: n. 15</i>		<i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</i> <i>Periodo d'attuazione: 2010-2011</i> <i>Raccomandazione della task force: n. 204</i>

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
<u>Obiettivo 8: RAFFORZARE I REGIMI DI IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE</u>		
		<p>Azione RN.16</p> <p>La Commissione dovrebbe valutare la necessità di un'azione sulle norme in materia di importazione/esportazione delle potenziali sorgenti ad alto rischio non contemplate dalla direttiva HASS.</p> <p>Soggetti implicati: Commissione/SM</p> <p>Periodo d'attuazione: 2012</p> <p>Raccomandazione della task force: n. 183</p>
		<p>Azione RN.17</p> <p>La Commissione dovrebbe valutare in che misura il codice di condotta e gli orientamenti dell'AIEA coprano l'esportazione e l'importazione di tutte le sorgenti radioattive ad alto rischio, e come questi documenti siano applicati negli Stati membri UE.</p> <p>Soggetti implicati: Commissione/SM</p> <p>Periodo d'attuazione: 2012</p> <p>Raccomandazione della task force: n. 184</p>
		<p>Azione RN.18</p> <p>La Commissione dovrebbe esaminare la necessità e la fattibilità della compilazione di criteri comuni UE per l'autorizzazione delle importazioni ed esportazioni da e verso i paesi terzi, dopo aver valutato come gli Stati</p>

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
		membri dell'UE applicano gli orientamenti dell'AIEA sulle importazioni ed esportazioni di sorgenti radioattive. Soggetti implicati: Commissione/SM Periodo d'attuazione: 2010-2012 Raccomandazione della task force: n. 185

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico-nucleare (RN)
<u>Obiettivo 9: RAFFORZARE LA COOPERAZIONE SULLA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI</u>		
		<p>Azione RN.19</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero portare avanti il processo di ratifica, da parte degli Stati membri UE/della Comunità, della modifica della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari.</p> <p>Soggetti implicati: SM/Commissione</p> <p>Periodo d'attuazione: in corso</p> <p>Raccomandazione della task force: n. 215</p>
		<p>Azione RN.20</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero promuovere la discussione fra le autorità di regolamentazione, gli specialisti in materia di sicurezza e gli esperti di valutazione delle prestazioni degli Stati membri UE, così come l'AIEA, per esaminare i progressi nell'applicazione della Convenzione modificata e per individuare e scambiarsi buone prassi sulle misure di protezione fisica. Sarebbe opportuno continuare ad avvalersi, ove necessario, dei forum esistenti.</p> <p>Soggetti implicati: SM/Commissione</p> <p>Periodo d'attuazione: in corso</p> <p>Raccomandazione della task force: n. 216</p>

2. Rilevamento

Orizzontale (H)		
Settore chimico	Settore biologico	Settore radiologico/nucleare
<p><u>Obiettivo 1: DEFINIRE UN APPROCCIO BASATO SULL'ELABORAZIONE DI SCENARI/MODELLI PER INDIVIDUARE LE PRIORITÀ DI LAVORO NEL SETTORE DEL RILEVAMENTO</u></p>		
<p>Azione H.14</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero elaborare scenari a livello UE (inclusi eventi con effetti transfrontalieri) in base all'esperienza nazionale e utilizzando il meccanismo della "scatola nera".</p> <p>Soggetti implicati: SM/Commissione</p> <p>Periodo d'attuazione: dal 2010</p> <p>Raccomandazioni della task force: n. 45, 127, 217</p>		
<p>Azione H.15</p> <p>Gli Stati membri dovrebbero rafforzare e sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo scambio di metodologie per l'elaborazione di scenari; • la creazione di reti di rilevatori a livello nazionale (che centralizzano l'analisi dei dati dei rilevamenti); • lo scambio di informazioni e dati riguardanti le grandi tendenze emerse dai rilevamenti; • lo scambio e il coordinamento di informazioni sulle esercitazioni fra gli Stati membri e all'occorrenza altre parti interessate. <p>Soggetti implicati: SM/Commissione/agenzie competenti</p>		

Settore chimico	Settore biologico	Settore radiologico/nucleare
<p><i>Periodo d'attuazione: dal 2011</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 46, 133, 218, 222, 223</i></p>		
<p>Azione H.16</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero sviluppare un meccanismo di scambio di informazioni fra gli Stati membri sull'elaborazione di scenari in relazione ai rilevamenti. La Commissione dovrebbe preparare una panoramica delle attività degli Stati membri in tale settore. La Commissione appoggerà, per quanto necessario, lo scambio di informazioni fra gli Stati membri che lo desiderano.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 132, 219, 221</i></p>		
<p>Azione H.17</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero svolgere un'analisi delle carenze creando, per ogni scenario elaborato, una matrice di quanto è necessario per individuare i materiali CBRN e la tecnologia di rilevamento già disponibile.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2011</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 47, 220</i></p>		
<p>Azione B.8</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero elaborare modelli di rilevamento dei vari agenti patogeni biologici e delle tossine, tenendo in considerazione la distribuzione, i possibili vettori, la dose infettiva e la stabilità.</p>		

Settore chimico	Settore biologico	Settore radiologico/nucleare
	<i>Soggetti implicati: SM/Commissione Periodo d'attuazione: 2012-2014 Raccomandazione della task force: n. 129</i>	

Settore chimico	Settore biologico	Settore radiologico/nucleare
<u>Obiettivo 2: ELABORARE NORME MINIME IN MATERIA DI RILEVAMENTO</u>		
<p>Azione H.18</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero elaborare norme minime in materia di rilevamento (anche nel contesto del controllo delle frontiere) in base agli scenari pertinenti e alla valutazione delle minacce, continuando a basarsi sui lavori esistenti (ad es.: CEN). In queste attività di standardizzazione occorre garantire un adeguato impegno del settore privato e tenere conto delle disposizioni giuridiche relative alla raccolta delle prove.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2012-2014</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 224</i></p>		
	<p>Azione B.9</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero elaborare materiali di riferimento degli agenti biologici sia per i campioni clinici che ambientali (conformemente alle norme internazionali riconosciute) ai fini dell'assicurazione qualità nel rilevamento.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2012 - 2014</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 134</i></p>	
	<p>Azione B.10</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero fissare i requisiti relativi al rilevamento, all'identificazione e al monitoraggio di agenti patogeni e di tossine in contesto civile a livello UE</p>	

Settore chimico	Settore biologico	Settore radiologico/nucleare
	<i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/parti interessate</i> <i>Periodo d'attuazione: 2015</i> <i>Raccomandazione della task force: n. 148</i>	

Settore chimico	Settore biologico	Settore radiologico/nucleare
<u>Obiettivo 3: INTRODURRE PROCEDURE DI SPERIMENTAZIONE, TEST E CERTIFICAZIONE PER IL RILEVAMENTO CBRN NELL'UE</u>		
<p>Azione H.19</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tracciare i requisiti tecnici necessari per il rilevamento dei materiali CBRN, secondo il campo d'applicazione dei dispositivi, e fornire una documentazione; • introdurre a livello UE una procedura di certificazione per valutare se i sistemi e gli strumenti di rilevamento rispettano i requisiti fissati, in base alle capacità e strutture esistenti; • introdurre a livello UE una procedura di prova degli strumenti e dei sistemi di rilevamento per valutare il rendimento e la qualità delle soluzioni, in base alle capacità e strutture esistenti; • introdurre a livello UE una procedura di sperimentazione per valutare la qualità degli strumenti e dei sistemi di rilevamento in operazioni pratiche sul campo, in base alle capacità e strutture esistenti; • scambiarsi buone prassi, approcci e metodologie per l'assicurazione qualità in relazione al rilevamento CBRN negli Stati membri. <p>Soggetti implicati: SM/Commissione</p> <p>Periodo d'attuazione: dal 2011</p> <p>Raccomandazioni della task force: n. 49, 50, 51, 52, 135, 136-138, 225, 226</p>		
<p>Azione B.11</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricorrere a serie di simulatori di agenti biologici per test, esercitazioni pratiche e sperimentazioni tecnologiche sul campo a livello nazionale e a livello UE secondo quanto è necessario; • stabilire criteri per la convalida dei metodi di 		

Settore chimico	Settore biologico	Settore radiologico/nucleare
	<p>rilevamento delle minacce sia per l'uomo che per gli animali e le colture.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2012 - 2014</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 139, 141</i></p>	

Settore chimico	Settore biologico	Settore radiologico/nucleare
<u>Obiettivo 4: INDIVIDUARE BUONE PRASSI IN MATERIA DI RILEVAMENTO DI MATERIALI CBRN, SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE</u>		
<p>Azione H.20</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero valutare la fattibilità di manuali UE sul rilevamento di materiali CBRN per gli operatori (ossia gli utilizzatori di dispositivi di rilevamento), allo scopo di creare equipe congiunte di indagine così come un elenco di compiti per i servizi di primo intervento, sulla base dei lavori esistenti svolti a livello UE e a livello internazionale e negli Stati membri. Si dovrebbe provvedere alla traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'UE.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/parti interessate</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2012-2014</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 54, 149, 229</i></p>		
<p>Azione H.21</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero rafforzare e sostenere la cooperazione fra i laboratori di indagine scientifica, i laboratori di riferimento e quelli specializzati nei materiali CBRN.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: in corso</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 144</i></p>		
<p>Azione H.22</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● stabilire un sistema di scambio di migliori prassi per quanto riguarda la formazione e le esercitazioni, nonché la sensibilizzazione degli agenti in prima linea; ● sostenere progetti europei e nazionali per la calibrazione dei dispositivi di rilevamento in ambienti specifici. La cooperazione e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri su questi progetti andrebbero rafforzati; 		

Settore chimico	Settore biologico	Settore radiologico/nucleare
<ul style="list-style-type: none"> • sostenere lo scambio di buone prassi in materia di reazione in caso di rilevamento di materiali CBRN; • scambiarsi buone prassi sui metodi e sui procedimenti di rilevamento. <p><i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/parti interessate</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2012-2014</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 55, 56, 57, 128, 130, 131, 227, 228, 230</i></p>		
<p>Azione H.23</p> <p>La Commissione dovrebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • varare uno studio sui dispositivi attualmente esistenti per il controllo delle frontiere dell'UE per quanto riguarda i materiali CBRN; • elaborare orientamenti sull'ubicazione ottimale delle apparecchiature di rilevamento. <p><i>Soggetti implicati: Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2010-2012</i></p>		
<p>Azione H.24</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero cominciare a sviluppare a livello UE capacità mobili di rilevamento, identificazione e campionamento.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2010-2014</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 147</i></p>	<p>Azione B.12</p>	<p>Azione RN.21</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero elaborare</p>

Settore chimico	Settore biologico	Settore radiologico/nucleare
	<p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● rafforzare e sostenere la cooperazione fra laboratori incaricati di trattare agenti patogeni e tossine sconosciute a livello nazionale; ● creare e appoggiare reti di laboratori esistenti, in tutta l'UE, che abbiano le competenze e le capacità per specializzarsi in agenti biologici e tossine ad alto rischio. <p>Soggetti implicati: SM/Commissione</p> <p>Periodo d'attuazione: in corso</p> <p>Raccomandazioni della task force: n. 143, 145-146</p>	<p>un programma di formazione adeguato e sostenibile a livello UE per gli agenti in prima linea. L'iniziativa EU-SECTRA può svolgere un ruolo importante in questo processo.</p> <p>Soggetti implicati: SM/ Commissione/parti interessate</p> <p>Periodo d'attuazione: 2012-2014</p> <p>Raccomandazione della task force: n. 231</p>

Settore chimico	Settore biologico	Settore radiologico/nucleare
<u>Obiettivo 5: MIGLIORARE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E RAFFORZARE IL CONTROLLO DELLE RADIAZIONI A FINI DI SICUREZZA</u>		
<p>Azione C.18</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero comunicare al settore privato i requisiti tecnici dei dispositivi di rilevamento, e dovrebbero informarsi sulle capacità disponibili e sui futuri progetti di ricerca del settore privato.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: in corso</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 53</i></p>	<p>Azione B.13</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostenere progetti europei e nazionali per misurare i livelli biologici di zone specifiche, e intensificare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri su tali progetti; • sostenere lo scambio di buone prassi fra gli Stati membri sui casi di rilevamento di una sostanza biologica pericolosa e sui procedimenti da applicare. <p><i>Soggetti implicati: SM/Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 150 - 151</i></p>	<p>Azione RN.22</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero promuovere e appoggiare progetti europei e nazionali per il controllo delle radiazioni a fini di sicurezza. La cooperazione e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri su tali progetti andrebbero intensificati.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: in corso</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 233</i></p>

3. Preparazione e reazione

Orizzontale (H)		
Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
<u>Obiettivo 1: MIGLIORARE I PIANI PER LE SITUAZIONI D'EMERGENZA</u> ²⁰		
<p>Azione H.25</p> <p>Ogni Stato membro dovrebbe includere le emergenze CBRN nei suoi piani di reazione (all'occorrenza sia in quelli nazionali che locali). In tali piani dovrebbero essere pienamente prese in considerazione le esigenze di eventuali indagini penali e scientifiche.</p> <p>Soggetti implicati: SM</p> <p>Periodo d'attuazione: dal 2010</p> <p>Raccomandazioni della task force: n. 59, 235</p>		
<p>Azione H.26</p> <p>Ogni Stato membro dovrebbe valutare se tutti gli operatori che manipolano materiali CBRN ad alto rischio dispongono di piani d'emergenza. Dovrebbe essere valutata la possibilità di estendere, se necessario, a questi operatori i requisiti relativi ai piani d'emergenza. Dovrebbero essere individuate eventuali carenze nelle regolamentazioni in vigore.</p> <p>Soggetti implicati: SM</p> <p>Periodo d'attuazione: dal 2011</p> <p>Raccomandazioni della task force: n. 61, 238</p>		

²⁰

I lavori condotti nell'ambito del meccanismo comunitario di protezione civile saranno ottimizzati grazie all'avvio del programma di resilienza UE nel settore CBRN.

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
<p>Azione H.27</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero organizzare periodicamente (almeno una volta all'anno) esercitazioni e azioni di formazione a tutti i livelli (nazionale, europeo, internazionale), coinvolgendo e testando la cooperazione di tutti gli organismi pertinenti, in particolare quelli sanitari, i servizi di primo intervento, le autorità di sicurezza e giudiziarie. Tali esercitazioni periodiche dovrebbero prevedere la partecipazione del settore privato e includere eventuali indagini penali e scientifiche. La Commissione dovrebbe provvedere al coordinamento delle esercitazioni a livello UE. Nell'ambito del meccanismo comunitario di protezione civile, gli esercizi di simulazione dovrebbero regolarmente riguardare scenari CBRN. Per rafforzare l'interoperabilità andrebbe maggiormente sviluppata la formazione esistente per i servizi di intervento CBRN.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM /Commissione/organismi e agenzie UE</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 60, 154, 236</i></p>		
<p>Azione H.28</p> <p>La Commissione dovrebbe avviare uno studio sull'organizzazione delle strutture degli Stati membri in relazione agli incidenti CBRN, i cui risultati dovrebbero essere diffusi in tutta l'UE.</p> <p><i>Soggetti implicati: Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2010</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 237</i></p>		
<p>Azione H.29</p> <p>Ogni Stato membro dovrebbe verificare se esistono piani d'emergenza per i luoghi pubblici ad alto rischio e per le manifestazioni pubbliche ad alto rischio.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2011</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 239</i></p>		

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
	<p>Azione B.14</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero costituire un gruppo di lavoro a livello UE che si occupi dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • miglioramento della cooperazione fra gli organismi responsabili della gestione delle crisi e delle relative conseguenze, della gestione della reazione e del ripristino della normalità; elaborazione di una checklist bio-specifica di requisiti per la gestione delle conseguenze, la reazione e il ripristino della normalità; • buone prassi di reazione a incidenti che coinvolgono strutture in cui siano presenti le sostanze figuranti nell'elenco UE degli agenti biologici e delle tossine ad alto rischio. <p><i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/parti interessate</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2011- 2014</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 99, 101, 157</i></p>	

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
<u>Obiettivo 2: RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ DI APPRONTARE CONTROMISURE</u>		
<p data-bbox="344 1951 368 2089">Azione H.30</p> <p data-bbox="405 147 464 2089">Occorre un'ulteriore analisi per assicurarsi che, in caso di necessità, siano disponibili capacità sufficienti tramite il meccanismo comunitario di protezione civile. La Commissione dovrebbe pertanto:</p> <ul data-bbox="507 147 767 2089" style="list-style-type: none"> ● aggiornare la valutazione del 2005 delle capacità disponibili in caso di attentati terroristici di grande entità sulla base di specifici scenari CBRN. Dovrebbe essere sviluppato un approccio flessibile, che eviti raccolte massicce di dati e si concentri sui tipi di assistenza per i quali nel 2005 non vi erano informazioni sufficienti; ● analizzare la necessità di tipi di nuclei supplementari nel settore CBRN, e studiare la possibilità di un preposizionamento di certi nuclei chiave nei casi di grosse manifestazioni pubbliche come un ulteriore modo per rafforzare la resilienza europea in situazioni d'emergenza CBRN; ● lavorare con gli Stati membri per stabilire modelli e procedure per l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 della rifusione del meccanismo di protezione civile in relazione a vaccini, sieri e altra assistenza sanitaria connessa. <p data-bbox="804 1688 831 2089">Soggetti implicati: Commissione/SM</p> <p data-bbox="868 1733 895 2089">Periodo d'attuazione: 2010/2011</p>		
<p data-bbox="995 1951 1019 2089">Azione H.31</p> <p data-bbox="1056 1767 1083 2089">Ogni Stato membro dovrebbe:</p> <ul data-bbox="1120 147 1310 2089" style="list-style-type: none"> ● valutare l'entità e il tipo di contromisure sanitarie necessarie in caso di incidente causato da materiali CBRN; ● valutare la disponibilità di posti letto negli ospedali e di stabilimenti ospedalieri in grado di garantire la decontaminazione delle vittime, la disponibilità di personale medico e paramedico, le possibilità di trasporto e le contromisure necessarie in forma di attrezzature tecniche CBRN; ● valutare la possibilità di organizzare contromisure sanitarie comuni transfrontaliere in caso di incidente; 		

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
<ul style="list-style-type: none"> • aggiornare la valutazione del 2005 dell'assistenza disponibile attraverso il meccanismo di protezione civile in caso di incidenti CBRN. <p><i>Soggetti implicati: SM con il sostegno della Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2011</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 62, 63, 240, 241</i></p>		
<p>Azione H. 32</p> <p>La Commissione dovrebbe raccogliere e diffondere buone prassi fra gli Stati membri su come orientare il personale medico in caso di emergenze su larga scala e di un rapido aumento del numero di pazienti.</p> <p><i>Soggetti implicati: Commissione/SM</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2011</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 64, 242</i></p>		
	<p>Azione B.15</p> <p>Il Comitato di sicurezza sanitaria dovrebbe studiare la possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a) costituire riserve di medicinali e di vaccini contro le minacce note di agenti biologici e tossine, e determinare le scorte delle necessarie forniture mediche ausiliari (guanti, maschere, siringhe, ecc.); b) costituire una capacità di riserva per la produzione di medicinali, inclusi vaccini; c) stabilire un finanziamento a lungo termine per una piattaforma tecnologica che permetta di elaborare contromisure per agenti biologici e tossine oggi sconosciuti (gruppo di 	

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
	<p>lavoro composto da esperti del settore pubblico e privato);</p> <ul style="list-style-type: none"> • aumentare la capacità diagnostica in situazioni di crisi. Andrebbe considerata la partecipazione del settore privato al gruppo di lavoro; • garantire una quantità sufficiente di prodotti medicinali per far fronte a un'eventuale minaccia; • sviluppare un approccio coordinato a livello UE riguardante l'accesso alle contromisure sanitarie, che consenta un'adeguata protezione della popolazione dell'UE, in base a una valutazione dei rischi. <p>Soggetti implicati: SM/ Commissione/parti interessate</p> <p>Periodo d'attuazione: 2011- 2014</p> <p>Raccomandazioni della task force: n. 158, 159, 161, 162</p>	
	<p>Azione B.16</p> <p>La Commissione e gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la creazione di sistemi per procedure rapide di licenze per medicinali e vaccini in situazioni di crisi ed eventuali esoneri da tali procedure, tenendo conto dei lavori già esistenti. Tale valutazione dovrebbe includere anche le implicazioni per i sistemi di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso.</p> <p>Soggetti implicati: SM/ Commissione/parti interessate</p> <p>Periodo d'attuazione: 2012</p>	

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
	<i>Raccomandazione della task force: n. 160</i>	

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
<u>Obiettivo 3: MIGLIORARE I FLUSSI DI INFORMAZIONI INTERNE E INTERNAZIONALI IN CASO DI EMERGENZE CBRN</u>		
<p>Azione H.33</p> <p>Gli Stati membri dovrebbero scambiarsi informazioni sui piani d'emergenza relativi a incidenti CBRN, facendo partecipare tutti gli organismi competenti. I destinatari sarebbero i servizi sanitari e di polizia, così come la popolazione civile. Ad elaborare i piani d'emergenza dovrebbero essere le autorità sanitarie e di contrasto, insieme ad esperti in comunicazione.</p> <p><i>Soggetti implicati: Commissione/SM/organismi e agenzie UE</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: in corso</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 154 - 155</i></p>		
<p>Azione H.34</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero costituire una rete di unità speciali CBRN per rafforzare lo scambio di informazioni e di buone prassi, organizzare esercizi di formazione congiunti e mantenere aggiornate le autorità di contrasto che si occupano delle minacce CBRN.</p> <p><i>Soggetti implicati: Commissione/SM/Europol</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i></p>		
<p style="text-align: center;">Azione RN.23</p> <p>Ogni Stato membro dovrebbe garantire che le autorità pubbliche forniscano, in base al principio della necessità di sapere, adeguate informazioni in materia di sicurezza a tutta la catena di approvvigionamento relativa alle sorgenti radioattive e ai materiali nucleari, ai servizi di primo intervento (polizia, vigili del fuoco, servizi sanitari) e agli istituti di istruzione, per migliorare i livelli di</p>		

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
		<p>preparazione.</p> <p>Soggetti implicati: SM</p> <p>Periodo d'attuazione: dal 2010</p> <p>Raccomandazione della task force: n. 245</p>
		<p>Azione RN.24</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero integrare e completare le piattaforme esistenti per lo scambio internazionale di informazioni in situazioni di emergenza nucleare, e valutare la loro applicabilità a tutti gli incidenti radiologici e nucleari di rilievo (in base all'elaborazione di scenari). Occorrerebbe compiere uno sforzo per valutare la possibilità di ottimizzare i messaggi di allarme inviati attraverso sistemi di allarme rapido differenti.</p> <p>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</p> <p>Periodo d'attuazione: dal 2011</p> <p>Raccomandazione della task force: n. 246</p>
		<p>Azione RN.25</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero stabilire un processo di elaborazione di scenari generici sulla risposta dei servizi di contrasto di fronte ad un potenziale evento provocato da materiali radioattivi/nucleari a livello nazionale e internazionale. Il processo dovrebbe in particolare determinare le parti interessate che è</p>

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
		<p>necessario informare in una data circostanza e le soglie applicabili per avviare le procedure di scambio delle informazioni. Al processo dovrebbero prendere parte quanto meno rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e di Europol.</p> <p>Soggetti implicati: SM/Commissione/ Europol</p> <p>Periodo d'attuazione: dal 2011</p> <p>Raccomandazione della task force: n. 247</p>

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
<u>Obiettivo 4: SVILUPPARE STRUMENTI DI MODELLIZZAZIONE MIGLIORI E RAFFORZARE LA CAPACITÀ DI DECONTAMINAZIONE</u>		
<p>Azione H.35</p> <p>La Commissione dovrebbe finanziare una valutazione degli strumenti di modellizzazione esistenti per determinare se sia necessario investire in nuove ricerche. La convalida di questi strumenti potrebbe essere realizzata dal Centro comune di ricerca della Commissione (eventualmente attraverso la rete europea di riferimento per la protezione delle infrastrutture critiche). Questi lavori dovrebbero comportare l'organizzazione di riunioni di esperti in modellizzazione e del personale incaricato degli interventi di emergenza negli Stati membri dell'UE per analizzare i requisiti pratici degli strumenti di modellizzazione. In base a questa analisi, potrebbe essere accordato un finanziamento per ricerche nuove volte a sviluppare strumenti di modellizzazione validi applicabili ad eventi in cui siano in gioco sostanze pericolose. La Commissione dovrebbe finanziare una valutazione del ruolo degli strumenti di modellizzazione sia per l'elaborazione di scenari nel quadro di studi preventivi, che per sistemi di aiuto al processo decisionale.</p> <p><i>Soggetti implicati: Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 71, 250</i></p>		
<p>Azione H. 36</p> <p>La Commissione dovrebbe facilitare l'elaborazione di una guida per la reazione alle situazioni di emergenza destinata ai servizi di primo intervento applicabile al contesto delle emergenze CBRN nell'Unione europea. La guida sarebbe fornita gratuitamente agli Stati membri e potrebbe essere tradotta in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Nel quadro dell'elaborazione della guida sarebbe opportuno fare un inventario dei documenti/delle guide esistenti.</p> <p><i>Soggetti implicati: Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2011</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 72, 252</i></p>		
<p>Azione H.37</p> <p>Ogni Stato membro dovrebbe realizzare una valutazione periodica dei mezzi disponibili per una decontaminazione efficace e della loro capacità di fare fronte ad un numero elevato di vittime causato da sostanze CBRN. Sarebbe opportuno uno scambio di informazioni sulle attuali soluzioni in materia di decontaminazione con tutti gli Stati membri.</p>		

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
<p><i>Soggetti implicati: SM</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: in corso</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 73, 253</i></p>		<p>Azione RN.26</p> <p>La Commissione dovrebbe esaminare in modo più approfondito la possibilità di usare i sistemi di sostegno decisionale RODOS e ARGOS in caso di dispersione di materiali CBRN (per esempio, dispositivi di dispersione radiologica, episodi come la contaminazione con il polonio del 2006, ecc.), nonché lo sviluppo di modelli di trasporto e di dispersione per i grandi edifici (per esempio, aeroporti, stazioni ferroviarie) e le reti metropolitane.</p> <p><i>Soggetti implicati: Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 251</i></p>

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
<u>Obiettivo 5: MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI CONDURRE INDAGINI PENALI</u>		
<p>Azione H. 38</p> <p>Ogni Stato membro dovrebbe fare in modo che i servizi di primo intervento seguano una formazione di sensibilizzazione alle tecniche di indagine scientifica sul luogo di un attentato CBRN.</p> <p>Soggetti implicati: SM</p> <p>Periodo d'attuazione: in corso</p> <p>Raccomandazioni della task force: n. 75, 257</p>		
<p>Azione H.39</p> <p>La Commissione dovrebbe analizzare possibili problemi nel trasporto transfrontaliero di materiali contaminati da sostanze CBRN nel quadro di indagini penali e in generale in situazioni di emergenza.</p> <p>Soggetti implicati: Commissione/agenzie UE</p> <p>Periodo d'attuazione: 2010</p> <p>Raccomandazioni della task force: n. 77, 259</p>		
<p>Azione H.40</p> <p>Eurojust dovrebbe formulare raccomandazioni su come garantire che le prove scientifiche raccolte sul luogo di un attentato CBRN siano di qualità sufficiente da essere ricevibili in un procedimento penale negli Stati membri dell'UE. Eurojust, Europol, la Rete europea di istituti di scienza forense, l'Istituto dei transuranici (ITU) del CCR ed altre organizzazioni competenti dovrebbero contribuire alla definizione di prassi di laboratorio i cui risultati possano essere usati nei procedimenti penali (per esempio, procedure accreditate di misurazione; catena di custodia). Dovrebbe essere favorito lo scambio di esperienze e buone prassi sul trasporto, sulla manipolazione e sull'analisi scientifica di materiali contaminati nel contesto delle indagini penali.</p> <p>Soggetti implicati: Eurojust</p>		

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
<p><i>Periodo d'attuazione: 2010-2011</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 76, 258</i></p>		
		<p>Azione RN.27</p> <p>La Commissione dovrebbe sostenere la messa in rete di laboratori di indagine scientifica e di laboratori attrezzati per misurare/analizzare materiali radioattivi.</p> <p><i>Soggetti implicati: Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2011</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 260</i></p>

4. Azioni applicabili alla prevenzione, al rilevamento e alla reazione CBRN

Orizzontale (H)		
Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
<u>Obiettivo 1: RAFFORZARE LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</u>		
<p>Azione H.41</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero continuare a rafforzare lo scambio internazionale di buone prassi relative alla sensibilizzazione del personale e alla formazione con i partner esterni.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM /Commissione/organismi e agenzie UE</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: in corso</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 31, 192</i></p>		
<p>Azione H.42</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero, se necessario, scambiarsi informazioni sulla loro partecipazione a vari forum internazionali e cercare di coordinare le loro posizioni per garantire la realizzazione degli obiettivi comuni dell'UE.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM /Commissione/organismi e agenzie UE</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: in corso</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 206</i></p>		

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
Obiettivo 2: MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE CON I CITTADINI		
<p>Azione H.43</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero organizzare riunioni periodiche di esperti in comunicazione degli Stati membri specializzati in questioni di sicurezza (in particolare, eventi CBRN) per favorire la diffusione di buone prassi sulle strategie di comunicazione.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM /Commissione/organismi e agenzie UE</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 24, 67, 202, 244</i></p>		
<p>Azione H.44</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero esaminare gli attuali orientamenti internazionali e integrare le procedure esistenti, se appropriate, ovvero definire, se necessario, nuovi orientamenti per lo sviluppo di strategie di comunicazione sulla sicurezza in caso di incidenti CBRN, che potrebbero essere integrati nelle strategie esistenti di pianificazione delle situazioni di emergenza e di comunicazione, con la partecipazione di tutti gli organismi interessati.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM /Commissione/organismi e agenzie UE</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 25, 66, 165, 201</i></p>		
<p>Azione H.45</p> <p>Ogni Stato membro dovrebbe studiare le modalità di applicazione delle buone prassi nel settore delle relazioni con il pubblico e i media individuate grazie all'impegno comune della Commissione, di Europol e degli Stati membri.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM /Commissione/organismi e agenzie UE</i></p>		

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
<p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 65, 200, 243</i></p>		
	<p>Azione B.17</p> <p>Gli Stati membri e le organizzazioni competenti dovrebbero sviluppare strategie di sensibilizzazione e di comunicazione in caso di crisi per i cittadini che vivono nei pressi di strutture in cui si trovano agenti biologici e tossine ad alto rischio.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/ parti interessate</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2010 - 2012</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 166</i></p>	

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
<u>Obiettivo 3: SVILUPPARE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE MIGLIORI PER LA SICUREZZA CBRN</u>		
<p>Azione H.46</p> <p>La Commissione dovrebbe creare un forum nel quale sia possibile scambiare buone prassi sulla sicurezza. Sarebbe opportuno valutare la possibilità di usare i sistemi esistenti.</p> <p><i>Soggetti implicati: Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2010-2011</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 16, 194</i></p>		
<p>Azione H.47</p> <p>La Commissione dovrebbe allestire un centro di documentazione che potrebbe essere usato dalle autorità competenti (in particolare le autorità di contrasto e le autorità sanitarie), in cui trovare informazioni concrete sulla natura degli agenti CBRN e sulla loro manipolazione. Il centro potrebbe ricevere i contributi degli Stati membri. Tenuto conto del possibile contenuto sensibile della documentazione, va considerata la necessità di garantirne la riservatezza e quindi di limitare l'accesso.</p> <p><i>Soggetti implicati: Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2010-2011</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 80, 214, 263</i></p>		
<p>Azione H.48</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mettere a punto un sistema di allarme rapido delle autorità di contrasto per incidenti provocati da materiali CBRN ad alto rischio, alla luce dell'esperienza e dei sistemi esistenti. Questo meccanismo permetterebbe di diffondere informazioni sulle minacce immediate, sulle perdite/sui furti e sulle operazioni sospette e dovrebbe essere comunque a disposizione delle autorità di contrasto e dei servizi di intervento competenti degli Stati membri e di Europol. In una prima fase andrebbe considerata l'estensione dell'attuale sistema G6. Il sistema non dovrebbe interferire con lo scambio di informazioni sulle questioni di salute pubblica.</p> <p><i>Soggetti implicati: Commissione/organismi e agenzie UE</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2009</i></p>		

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
<i>Raccomandazioni della task force: n. 11, 12, 203</i>		

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
<u>Obiettivo 4: MIGLIORARE LA FORMAZIONE</u>		
<p>Azione H.49</p> <p>La rete europea di bonifica di ordigni esplosivi (rete EOD) dovrebbe esaminare l'opportunità di elaborare norme minime di formazione CBRN per gli specialisti del settore. A tale riguardo potrebbe essere valutata l'applicabilità delle norme messe a punto dall'Agenzia europea per la difesa in ambito civile. La formazione del personale incaricato della bonifica di ordigni esplosivi dovrebbe essere basata sulla consultazione di specialisti CBRN e sulla sensibilizzazione alle tecniche di indagine scientifica.</p> <p>Soggetti implicati: Rete EOD</p> <p>Periodo d'attuazione: dal 2010</p> <p>Raccomandazioni della task force: n. 68, 248</p>		
<p>Azione H.50</p> <p>Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le informazioni CBRN, comprese le questioni relative alla bonifica degli ordigni esplosivi, siano integrate nei programmi di formazione per i servizi di primo intervento e per il personale delle autorità locali. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che il personale incaricato degli interventi di emergenza riceva una formazione sugli strumenti di modellizzazione disponibili.</p> <p>Soggetti implicati: Rete EOD</p> <p>Periodo d'attuazione: dal 2010</p> <p>Raccomandazioni della task force: n. 70, 249</p>		
<p>Azione C.19</p> <p>La Commissione dovrebbe garantire sostegno per l'organizzazione di formazioni specifiche destinate agli specialisti di sostanze pericolose.</p> <p>Soggetti implicati: Commissione</p>	<p>Azione B.18</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero individuare e diffondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • buone prassi di formazione mirata e istruzione per quanti lavorano, hanno accesso o manipolano sostanze che figurano nell'elenco UE degli agenti biologici e 	<p>Azione RN.28</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero sfruttare la capacità del futuro centro europeo di formazione sulla sicurezza (EUSECTRA) per offrire una formazione sulla sicurezza nucleare e radiologica e sostenere ed integrare queste attività a livello nazionale.</p>

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
<p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i></p> <p>Raccomandazione della task force: n. 69</p>	<p>delle tossine ad alto rischio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • buone prassi di formazione universitaria sulla biosicurezza, sul possibile uso improprio delle informazioni, degli agenti biologici e delle tossine e sulla bioetica per studenti, laureati e specializzati; • buone prassi di laboratorio. <p>Soggetti implicati: SM/ Commissione/parti interessate</p> <p>Periodo d'attuazione: 2010 -2012</p> <p>Raccomandazione della task force: n. 91</p>	<p>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</p> <p>Periodo d'attuazione: dal 2010</p> <p>Raccomandazione della task force: n. 191</p>
<p>Azione C.20</p> <p>Gli Stati membri dovrebbero organizzare esercitazioni periodiche sulla sicurezza degli impianti chimici per testare le misure di preparazione previste e sensibilizzare il personale.</p> <p>Soggetti implicati: SM/Commissione</p> <p>Periodo d'attuazione: dal 2010</p> <p>Raccomandazione della task force: n. 28</p>	<p>Azione B.19</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero studiare ed elaborare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • orientamenti a livello UE per requisiti minimi di formazione per quanti lavorano e hanno accesso alle sostanze che figurano nell'elenco UE degli agenti biologici e delle tossine ad alto rischio; • in collaborazione con le università e le associazioni professionali, requisiti minimi di formazione universitaria sulla biosicurezza, sul possibile uso improprio delle informazioni, degli agenti biologici e delle tossine e sulla bioetica per studenti, laureati e specializzati; <p>Soggetti implicati: SM/ Commissione/parti interessate</p>	

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
	<i>Periodo d'attuazione: 2010 -2012</i> <i>Raccomandazioni della task force: n. 92-94</i>	

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
<u>Obiettivo 5: RAFFORZARE LA SICUREZZA DEL PERSONALE</u>		
<p>Azione H.51</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero analizzare la necessità di istituire un sistema di riconoscimento reciproco delle procedure per le indagini di sicurezza di alcune categorie del personale.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2010-2011</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 188</i></p>		
<p>Azione H.52</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero definire e adottare criteri comuni progressivi per le esigenze in materia di idoneità e di indagini di sicurezza relative al personale che ha accesso a sostanze inserite nell'elenco UE dei materiali CBRN ad alto rischio lungo l'intera catena di produzione, immagazzinamento, distribuzione e uso. Questi criteri comuni dovrebbero essere basati su un approccio graduato. Durante la fase dell'assunzione, l'organismo competente dovrebbe provvedere affinché siano adeguatamente verificate e valutate le referenze dei candidati. La Commissione dovrebbe avviare uno studio sulle procedure e sui requisiti di idoneità nell'industria CBRN.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2011</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 20, 22, 23, 105, 107, 186</i></p>		
<p>Azione H. 53</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero identificare e scambiarsi buone prassi sulla sicurezza in relazione al personale e agli studenti in visita da paesi terzi; gli Stati membri dovrebbero puntare a stabilire procedure comuni in tutta Europa.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: 2010--2012</i></p>		

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
<i>Raccomandazione della task force: n. 109</i>		
<p>Azione C.21</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero individuare e scambiarsi buone prassi su strutture di gestione valide presso le installazioni commerciali, industriali e di ricerca in cui siano presenti agenti chimici ad alto rischio, per garantire una valutazione periodica del personale e il suo monitoraggio.</p> <p>Soggetti implicati: SM/ Commissione/agenzie UE</p> <p>Periodo d'attuazione: dal 2011</p> <p>Raccomandazione della task force: n. 21</p>	<p>Azione B.20</p> <p>Gli Stati membri dovrebbero vigilare affinché ciascuno Stato membro e/o organizzazione disponga di un registro sicuro del personale che ha accesso o è in possesso di informazioni sulle sostanze figuranti nell'elenco UE degli agenti biologici e delle tossine ad alto rischio (lungo l'intera catena di produzione, immagazzinamento, distribuzione e uso). Tale registro dovrebbe poter essere consultato dalle autorità di contrasto²¹.</p> <p>Soggetti implicati: SM</p> <p>Periodo d'attuazione: 2010 -2011</p> <p>Raccomandazione della task force: n. 106</p>	
	<p>Azione B.21</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero individuare e scambiarsi buone prassi su strutture di gestione valide presso le installazioni commerciali, industriali e di ricerca in cui siano presenti agenti chimici ad alto rischio, per garantire una valutazione periodica del personale e il suo monitoraggio.</p> <p>Soggetti implicati: SM/Commissione</p>	

²¹

Le strutture sanitarie sarebbero interessate soltanto se conservano agenti biologici e tossine isolati da campioni clinici.

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
	<i>Periodo d'attuazione: 2010--2012</i> <i>Raccomandazione della task force: n. 108</i>	

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
Obiettivo 6: RAFFORZARE E FISSARE PRIORITÀ PER LA RICERCA		
<p>Azione H.54</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero migliorare l'aggregazione e la diffusione dei risultati delle ricerche sia a livello UE che a livello nazionale in tutti gli Stati membri. Per le sostanze non classificate andrebbero organizzate conferenze e andrebbe istituito un portale web sulla ricerca (per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza CBRN) che illustri brevemente i progetti di ricerca pertinenti e fornisca informazioni sui contatti presso i quali ottenere maggiori raggugli e indicazioni sulle opportunità di lavoro e di futura collaborazione nel settore della ricerca.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 78, 211, 261</i></p>		
<p>Azione H.55</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero lanciare nuovi progetti di cooperazione in materia di ricerca con i partner internazionali per migliorare le sinergie e evitare doppiioni. In questo ambito dovrebbero essere presi in considerazione il lavoro dell' Agenzia europea per la difesa e del Centro comune di ricerca e le raccomandazioni che saranno formulate dal Forum europeo della ricerca e dell'innovazione in materia di sicurezza (ESRIF). La Commissione dovrebbe organizzare riunioni periodiche di esperti CBRN, compresi gli specialisti di altri paesi partner per scambiare e diffondere le buone prassi in questo settore. I risultati delle riunioni dovrebbero essere raccolti e comunicati agli Stati membri.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 79, 212, 262</i></p>		
<p>Azione H.56</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero migliorare l'uso delle reti scientifiche esistenti per intensificare i lavori nel settore del rilevamento.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/Commissione</i></p>		

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
<p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i></p> <p><i>Raccomandazione della task force: n. 234</i></p>		
<p>Azione H.57</p> <p>La Commissione dovrebbe avviare studi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla necessità e sull'impatto della valutazione della ricerca e delle pubblicazioni scientifiche in relazione agli aspetti connessi alla sicurezza; • sull'effetto psicologico potenziale delle emergenze CBRN sulla popolazione e sulle reazioni probabili delle popolazioni locali in caso di incidenti, nonché sulle possibili risposte concrete; • sulle conseguenze socio-economiche di un atto di terrorismo CBRN e sull'individuazione di risposte pratiche e concrete; • sul ripristino delle aree contaminate a seguito di dispersione criminale di sostanze CBRN, il che solleva anche la questione dei livelli accettabili di contaminazione residua; • sulle procedure di decontaminazione suscettibili di non distruggere le prove scientifiche. <p><i>Soggetti implicati: Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 74, 81, 126, 208, 254, 255, 264</i></p>		
<p>Azione H.58</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero incoraggiare gli organismi di finanziamento (pubblici o privati) a tenere conto degli aspetti connessi alla sicurezza dei progetti di ricerca proposti e delle altre pubblicazioni, nonché della capacità del beneficiario dei fondi di realizzare il progetto proposto (sia in termini di garanzia che di sicurezza). Andrebbero identificate e scambiate tra gli Stati membri le buone prassi degli organismi di finanziamento.</p>		

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
<p><i>Soggetti implicati: SM/ Commissione/parti interessate</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 123, 124, 210</i></p>		
<p>Azione C.22</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero sostenere la ricerca nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevenzione: <ol style="list-style-type: none"> 1. sviluppo di alternative a basso rischio per le sostanze chimiche ad alto rischio; • rilevamento: <ol style="list-style-type: none"> 1. assicurare l'interoperabilità e l'applicazione in rete di dispositivi di rilevamento in vista di operazioni di equipe congiunte; 2. migliorare la presentazione dei risultati del rilevamento in modo che siano facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, in particolare i servizi di primo intervento; • ricerca tecnologica: <ol style="list-style-type: none"> 1. proseguire la miniaturizzazione dei meccanismi di rilevamento, che dovrebbero riunire più funzioni in un unico dispositivo; 2. sviluppare attrezzature portatili che possono essere usate in loco dai servizi di primo 	<p>Azione B.22</p> <p>La Commissione e gli Stati membri dovrebbero sostenere la ricerca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulle capacità di reazione e di ripresa in caso di incidenti biologici; • sulla logistica in situazioni di emergenza e sulle operazioni di distribuzione (per esempio, di medicinali) su scala regionale, nazionale e internazionale, e la relativa comprensione. <p>Soggetti implicati: SM/ Commissione/parti interessate</p> <p>Periodo d'attuazione: in corso</p> <p>Raccomandazioni della task force: n. 163-164</p>	<p>Azione RN.29</p> <p>Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero sostenere la ricerca nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilevamento: <ol style="list-style-type: none"> 1. rilevamento e identificazione delle sorgenti radioattive e dei materiali nucleari difficili da individuare; 2. rilevamento e identificazione delle sorgenti nascoste e schermate; 3. miglioramento del rilevamento tramite spettrometria e soluzione del problema dei falsi allarmi e degli "allarmi innocenti"; 4. rilevamento e localizzazione di sorgenti radioattive nella folla; • reazione: <ol style="list-style-type: none"> 1. ulteriore sviluppo dell'indagine scientifica in campo nucleare; 2. sviluppo dell'indagine scientifica in campo radiologico;

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
<p>intervento.</p> <p><i>Soggetti implicati: SM/Commissione</i></p> <p><i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i></p> <p><i>Raccomandazioni della task force: n. 3, 58</i></p>		<ol style="list-style-type: none"> 3. orientamenti per la conservazione di prove contaminate per lunghi periodi; 4. orientamenti sull'eliminazione delle sostanze contaminate; 5. distribuzione granulometrica e possibili modifiche della composizione chimica a seguito di un'esplosione; 6. altre lacune constatate sulla base di un'analisi di rischio. <ul style="list-style-type: none"> • ricerca tecnologica: <ol style="list-style-type: none"> 1. tecnologie di rilevamento e sistemi elettronici di tracciabilità delle sorgenti radioattive; 2. integrazione di soluzioni tecnologiche diverse [soluzione al problema attuale di dover ricorrere a numerosi dispositivi per il rilevamento]; 3. software di rilevamento; 4. mobilità e portabilità delle soluzioni di rilevamento; 5. sviluppo di attrezzature portatili da utilizzare in loco per i servizi di primo intervento (compresi i dispositivi di neutralizzazione e di rilevamento per sminatori); 6. attrezzature di decontaminazione.

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
		<i>Soggetti implicati: SM/Commissione</i> <i>Periodo d'attuazione: dal 2010</i> <i>Raccomandazioni della task force: n. 211, 213</i>

Settore chimico (C)	Settore biologico (B)	Settore radiologico/nucleare (RN)
<u>Obiettivo 7: ASSICURARE L'INCRIMINAZIONE DEGLI ATTI COMMESSI UTILIZZANDO MATERIALI CBRN</u>		
<p>Azione H.59</p> <p>La Commissione dovrebbe analizzare le norme penali previste negli Stati membri contro il terrorismo CBRN per valutare se sia necessario un ulteriore intervento a livello UE.</p> <p>Soggetti implicati: Commissione</p> <p>Periodo d'attuazione: 2010-2011</p> <p>Raccomandazione della task force: n. 19</p>		

ANNEX 2**Non-exhaustive list of key EU legislation and non-binding frameworks²²**

European legislation	
C	<p>Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances (Seveso II) aims at mitigating the consequences of accidents. It focuses on safety, the formulation of emergency plans, and information exchange in case of incident.</p> <p>Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work lays down the requirements for the protection of workers from risks to their safety and health arising, or likely to arise, from the effects of chemical agents that are present at the workplace or as a result of any work activity involving chemical agents</p> <p>The 2006 Regulation concerning the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (REACH) proposes the regulation of the production of chemicals in such a way to avoid chemical contamination of air, water, soil and the human environment in order to preserve biodiversity and to safeguard workers' and citizens' health and safety.</p> <p>The Standing Committee of Experts on Precursors addresses the risks posed by chemical precursors. The standing committee has been meeting since the beginning of 2008.</p>
B	<p>Directive 2000/54/EC purpose is to guarantee a better standard of safety and health for workers exposed to biological agents at work (risk group 3 & 4). The key rationale of this Directive is safety based and it does not cover security issues.</p> <p>Council Directive 82/894/EEC on the notification of animal diseases, tackles the issue of animal health and its impact on humans. As required by the Directive, Member States have to notify the Commission of the appearance and subsequent eradication of certain contagious diseases in order to prevent their spread in Community livestock.</p> <p>Council Directive 2000/29/EC of 8 May 2000²³ on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community: this directive lists all pests and diseases which are injurious for plants, whilst setting up a notification system for outbreaks.</p> <p>Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work.</p>
RN	<p>Council Directive 2003/122/Euratom of 22 December 2003 on the control of high-activity sealed radioactive sources and orphan sources (HASS Directive) aims at improving the traceability of nuclear materials and thereby enhancing the security of sources to reduce the risk of radioactive sources being misused.</p> <p>Council Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996 laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionizing radiation ("Basic Safety Standards" Directive / BSS Directive) lays down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionising radiation.</p> <p>Council Directive 89/618/Euratom of 27 November 1989 on informing the general public about</p>

²²

For a comprehensive CBRN inventory, see Council document 10382/08.

²³This directive creates a compulsory notification system: when an outbreak occurs, Member States have to notify the Commission. Member States have also to notify the Commission when there is an interception at the customs on imported/exported goods, <http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/f85001.htm>

the health protection measures to be applied and steps to be taken in the event of a radiological emergency.

Directive 2004/37/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work.

This Directive sets out the minimum requirements for protecting workers who have been exposed to carcinogens and mutagens.

Council Directive 2006/127/Euratom of 20 November 2006 on the supervision and control of shipments of radioactive waste and spent fuel provides for a compulsory and common system of notification and a standard control document for the shipment of radioactive waste and spent fuel.

The European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP) provides a framework for exchanging good practices and raising capability in a number of sectors, including the energy and nuclear sectors, in all EU Member States.